SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. **3.**

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che disciplina il contingente di personale a contratto che può essere assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, determinata dalla recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini italiani ivi residenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assunzioni temporanee

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0009

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **467.**

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N. 675/1996

Art. 1.

Definizioni e diritto nazionale applicabile

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis*. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-*bis* il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.».

Art. 2.

Trattamenti per fini esclusivamente personali

1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 18».

Art. 3.

Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: «se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.».

2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «indicati nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere indicati».

3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera *h)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «del responsabile;» sono sostituite dalle seguenti: «del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*, 13, comma 1, lettera *b)* e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Informativa all'interessato

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «e, se designato, del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indi-

cando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.».

Art. 5.

Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate».

2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera:

«*h-bis)* è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.».

Art. 6.

Limiti al diritto di accesso

1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*e-bis)* da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.».

Art. 7.

Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,».

2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera:

«*h-bis)* limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.».

Art. 8.

Dati sensibili

1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter*. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria».

2. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.».

Art. 9.

Verifiche preliminari

1. Dopo l'articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis (Altri dati particolari)*. — *1.* Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.».

Art. 10.

Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all'estero

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1».

2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: «ovvero,» fino alla fine del periodo sono soppresse.

3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate».

4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera *g)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995».

Art. 11.

Misure per il trattamento illecito o non corretto

1. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: «opportune» è sostituita dalle seguenti: «necessarie o opportune».

2. Nella lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: «blocco» sono inserite le seguenti: «se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera *c)*, oppure».

Art. 12.

Sanzione in tema di notificazione

1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Omessa o incompleta notificazione)*. — *1.* Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.».

2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.».

Art. 13.

Trattamento illecito di dati personali

1. Nell'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «comunica o diffonde» sono sostituite dalle seguenti: «procede al trattamento di» e le parole: «e 24, ovvero» sono sostituite dalle parole: «, 24 e 24-*bis*, ovvero».

Art. 14.

Omessa adozione di misure minime di sicurezza

1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 *(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)*. — *1.* Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.».

2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.

Art. 15.

Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco

1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «o dell'articolo 29, commi 4 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera *l)*,».

Art. 16.

False comunicazioni e dichiarazioni

1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante)*. — *1.* Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

Art. 17.

Adeguamento di sanzioni amministrative

1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire cinquemilioni a lire trentamilioni».

2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«*2.* La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-*bis* o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.».

3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo».

Art. 18.

Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria

1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.».

Art. 19.

Investigazioni difensive

1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera *h)*, 20, comma 1, lettera *g)* e 28, comma 4, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle parole: «investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,».

Capo II

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI IN DETERMINATI SETTORI

Art. 20.

Codici di deontologia e di buona condotta

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 676.

2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:

a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato;

b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di *curricula* contenenti dati personali anche sensibili;

c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;

d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;

e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche moda-

lità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato;

f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.

4. I codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.

Capo III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 171/1998

Art. 21.

Modalità di pagamento alternative alla fatturazione

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: «consentono che» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è inserito il seguente:

«*1-bis.* I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresì ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere *c)* ed *l)*, della medesima legge.».

Art. 22.

Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole «di tale servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4».

Art. 23.

Chiamate di emergenza

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così modificato:

«*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Chiamate di disturbo e di emergenza)*»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.».

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° marzo 2002.

2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1° ottobre 2002.

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera *a)* sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno 2002.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° febbraio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675, vedasi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.».

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

1-bis. *La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.*

1-ter. *Nei casi di cui al comma 1*-bis *il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.*».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 3 *(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonché *l'art. 18*.».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è attualmente il seguente (si veda anche l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto medesimo):

«Art. 7 *(Notificazione)*. — 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante *se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.*

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi *che devono essere indicati* e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede *del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'art. 13;* in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-*bis*. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)*, individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.

5-*ter*. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b)*;

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma l, lettera *e)*;

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, lettera *b)*, da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera *l)* e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di *referendum*, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;

q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.

5-*quater*. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-*bis* e 5-*ter*, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-*bis*, lettera *a)* e 5-*ter*, lettere *a)* e *m)*, dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-*bis*, lettera *b)*, dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

5-*quinquies*. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-*ter* deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.».

— Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto, vedasi infra in nota all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 33 *(Ufficio del Garante)*. — 1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

1-*bis*. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:

a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1º gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

1-*ter*. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.

1-*quater*. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quinquies*. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

1-*sexies*. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'art. 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonché della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

3-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-*quater*, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

6-*bis*. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, *del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'art. 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili*.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle *investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 12 *(Casi di esclusione del consenso)*. — 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato *o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate* su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tal caso si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera *e)*, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle *investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 14 *(Limiti all'esercizio dei diritti)*. — 1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere *c)* e *d)*, non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *h)*, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera *h)*;

e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *d)*, esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 20 *(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)*. — 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'art. 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle *investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui

alla lettera *e)* del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;

h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.»

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose in cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

1-*ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.*

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. *I dati personali indicati al comma 1, possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:*

a) *qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;*

b) *qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;*

c) *qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera* h). *Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.*».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 8;

— Si riporta di seguito l'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 24 *(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del del codice di procedura penale).* — 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.»

Note all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è attualmente il seguente (si veda anche l'abrogazione del comma 7 prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto medesimo):

«Art. 28 *(Trasferimento di dati personali all'estero).* — 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea *e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1.*

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato *o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate* su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle *investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, *ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995*;

g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *a)*. La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'art. 7.»

— La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo del Consiglio, «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», dispone, rispettivamente, all'art. 25, paragrafo 6 e, all'art. 26, paragrafo 4:

«6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.».

«4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 31 *(Compiti del Garante)*. — 1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni *necessarie o opportune* al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco *se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera* c), *oppure* quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera *l)*, del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.».

Nota all'art. 12:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante norme in tema di «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario. Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 100, 101 e 102:

«Art. 100 *(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anterior-

mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.».

«Art. 101 *(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile)*. — 1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. (La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 169, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma).

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.».

«Art. 102 *(Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'art. 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo , le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 35 *(Trattamento illecito di dati personali)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, *procede al trattamento di* dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-*bis*, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.».

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario. Si riporta, di seguito, il testo degli articoli da 21 a 24:

«Art. 21 *(Verifica dell'adempimento)*. — 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.».

«Art. 22 *(Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)*. — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.».

«Art. 23 *(Sospensione del procedimento penale)*. — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.».

«Art. 24 *(Estinzione del reato)*. — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 37 *(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).* — 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, *o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l)*, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.».

Nota all'art. 17:

— Il testo vigente dell'art. 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 39 *(Sanzioni amministrative).* — 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

2. *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni*.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al *presente capo* è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera *i)* e 32.».

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 41 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. *Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.*

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera *g)*, a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.

7-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 10.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 11.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 9 *(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

1-*bis*. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.».

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), vedasi *supra* in nota all'art. 4.

— La raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. [91] 10, del 9 settembre 1991, concerne la comunicazione a terzi di dati personali detenuti da organismi pubblici.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2001, n. 91, recante: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali»:

«Art. 1. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *l)*, *n)*, ed *o)*, e all'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.».

Nota all'art. 21:

— Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica», come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 5 *(Modalità di pagamento e fatturazione dettagliata)*. — 1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.

1-*bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresì ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.*

2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1.

3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.».

Nota all'art. 22:

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica», come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 6 *(Identificazione della linea)*. — 1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione è stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio *e delle possibilità previste ai commi 1,2,3 e 4*.».

Nota all'art. 23:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica», come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 7 *(Chiamate di disturbo e di emergenza)*. — 1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

2-*bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza*.».

02G00007

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Casale sul Sile e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Casale sul Sile (Treviso) ed il sindaco, nella persona del dott. Carlo Pillon;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 69 del 5 ottobre 2001, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Casale sul Sile (Treviso);

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casale sul Sile (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Bonadies è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casale sul Sile (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Pillon.

Successivamente, in data 5 settembre 2001, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 69 del 5 ottobre 2001 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1973/01/Gab. del 17 ottobre 2001 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casale sul Sile (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Bonadies.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprilia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Aprilia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aprilia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Finocchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aprilia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 23 novembre 2001, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 01/5351/Gab. del 29 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aprilia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Finocchiaro.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2002, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI - UFFICIO VII

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2001;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2001 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,137%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,433%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,15%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 è pari al 4,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A00360

DECRETO 7 gennaio 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI- UFFICIO VII

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2001;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2001 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,137%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,433%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,15%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 è pari al 4,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A00361

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reofen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta ERREKAPPA Euroterapici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

REOFEN:

«150 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033737014;

«300 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033737026.

Ditta ERREKAPPA Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00363

DECRETO 3 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Accoleit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 13 novembre 2001 della ditta Astrazeneca S.p.a titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Astrazeneca S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ACCOLEIT 40 mg compresse rivestite con film blister, 28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 031964024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00362

DECRETO 3 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulmedil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta ERREKAPPA Euroterapici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SULMEDIL:

«30 compresse 100 mg» - A.I.C. n. 029182019;

«15 compresse 200 mg» - A.I.C. n. 029182021;

«30 bustine granulato uso orale 100 mg» - A.I.C. n. 029182033;

«10 supposte 200 mg» - A.I.C. n. 029182045.

ditta ERREKAPPA Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00364

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Tessere di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificativi del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994 e del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 novembre 2000, con il quale la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli uffici, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, già confermata con proroga sino al 31 dicembre 2000 con i decreti ministeriali 18 luglio 1997, 13 dicembre 1997, 22 dicembre 1998, 28 dicembre 1999, e 26 giugno 2001, è stato prorogata fino al 31 dicembre 2001;

Attesa la necessità, nelle more della definizione delle previsioni normative di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 143/1997, di confermare comunque la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle attuali tessere di riconoscimento per l'esercizio di

funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata sino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00118

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2001.

Rettifica degli articoli 1 e 2 del decreto n. 102 del 2001, recante la consegna dei lotti revocati al consorzio A.S.I. di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (già articoli 21 e 32, legge n. 219/1981), già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario ad acta, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto, nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Considerato che il M.A.P. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare ai consorzi suddetti, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.A.P. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il decreto n. 102 del 21 settembre 2001;

Visto l'appunto dell'ufficio B5;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto n. 102 del 21 settembre 2001, viene sostituito come segue: strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:

foglio n. 35, comune di Bella (Potenza), particella n. 232;

foglio n. 4, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 96, 101, 104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118, 128, 123, 107, 97, 129, 76, 93, 94, 91, 88, 90;

foglio n. 5, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 235, 253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 249, 246, 256, 114;

foglio n. 10, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 146, 212, 216, 225, 144, 145, 141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152, 148, 119, 170, 171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180, 175, 177, 198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59, 134, 137, 221;

comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 10, particella n. 1018;

comune di Balvano (Potenza), foglio n. 9, particelle numeri 167 e 168;

comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 9, particelle numeri 329, 330, 33;

comune di Baragiano (Potenza), foglio n. 21, particelle numeri 516, 365, 359, 71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347, 360, 362, superficie totale ha.aa.ca. 208.589.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto n. 102 del 21 settembre 2001, viene sostituito come segue:

«Viene altresì trasferita al consorzio A.S.I. di Potenza la seguente opera infrastrutturale concernente l'area industriale di Baragiano: impianto di depurazione, distinto in catasto al foglio n. 4 del comune di Balvano (Potenza), con le particelle n. 95 (mq 11.463), n. 99 (mq 42), n. 100 (mq 498) e n. 103 (mq 11).».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

02A00068

DECRETO 17 dicembre 2001.

Consegna al consorzio A.S.I. di Salerno di alcuni lotti revocati al consorzio A.S.I. di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (già articoli 21 e 32, legge n. 219/1981), già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5 della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario ad acta, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori anche nell'ambito del contratto d'area, del quale i lotti ex art. 32, legge n. 219/1981 fanno parte per legge;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto in data 2 luglio 1998 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Considerato che il M.I.C.A. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al consorzio A.S.I. di Salerno, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.I.C.A. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Visto il decreto n. 2 dell'8 gennaio 2001, con il quale è stato revocato il contributo ex art. 32, legge n. 219/1981 alla ditta Lievito;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al consorzio A.S.I. di Salerno il lotto di terreno industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:

area industriale di Contursi C:

lotto n. 4 della superficie di mq 18.844, distinto in catasto al foglio n. 24 (comune di Contursi), particelle numeri 477, 482 e 509 - contributo residuo: L. 6.649.232.070 (€ 3.434.041,78).

Art. 2.

Il consorzio A.S.I. di Salerno provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981, e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali particelle in corso di volturazione in capo a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio A.S.I. da parte del concessionario delle opere.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

02A00069

DECRETO 24 dicembre 2001.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 2001.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 2001, n. 7, concernente «legge quadro sul settore fieristico»;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge in base al quale viene redatto il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Visto, altresì, il proprio decreto, in data 12 dicembre 2000, con il quale era stato già approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2001, ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della legge in premessa;

Visti i provvedimenti di modifica ed integrazione emanati successivamente alla data del 12 dicembre 2000;

Considerata la necessità di formalizzare le predette modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2001, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

SONO ANNULLATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	PADOVA	MICAPP - Mostra informativo commerciale, articoli promozionali e di premiazione	20	gennaio	22	gennaio	2001	D.D. 11-01-01 n. 3
5	TORINO	EXPOVACANZE - Mostra-mercato delle vacanze e del turismo	21	marzo	25	marzo	2001	D.D. 20-03-01 n. 78
5	TORINO	VIVERE NEL VERDE - Mostra mercato di ambienti e giardini	21	marzo	25	marzo	200'	D.D. 20-03-01 n. 78
5	TORINO	BIENNALE DELLA ECO EFFICIENZA	2	giugno	5	giugno	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	MUSICA	4	ottobre	8	ottobre	2001	D.D. 11-07-01 n. 195
5	TORINO	MODELFORM - Salone sulle tecnologie per gli stampi e lo stampaggio - Salone dello stile	8	novembre	11	novembre	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	IMMOSHOW - IL SALONE DELL'IMMOBILIARE	9	novembre	11	novembre	2001	D.D.28-03-01 n. 84
5	VICENZA	Salone degli argenti	8	settembre	13	settembre	2001	D.R. 08-01-01 n. 1
6	PIACENZA	VACANZE E TEMPO LIBERO - Mostra mercato nazionale vacanze e tempo libero, hobby, turismo, e sports	21	aprile	29	aprile	2001	D.G.R. 03-04-01 n. 413

SONO INSERITE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	PADOVA	FLORMART - Salone internazionale florovivaismo e giardinaggio (Miflor - Flormart)	16	febbraio	18	febbraio	2001	D.D. 24-01-01 n. 8
2	PADOVA	MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi (Miflor - Flormart)	16	febbraio	18	febbraio	2001	D.D 24-01-01 n. 7
2	PADOVA	MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi (Flormart - Miflor)	14	settembre	17	settembre	2001	D.D. 24-01-01 n. 7
2	VERONA	FIERAGRICOLA - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	8	marzo	11	marzo	2001	D.G.R. 14-02-01 n. 15
2	VERONA	LIFESTYLE & SALUTE - Uno stile di vita per mantenersi in salute	31	maggio	2	giugno	2001	D.R. 10-09-01 n. 57
5	VERONA	Mostra professionale di mobili ed arredamenti prodotti nelle Tre Venezie	13	settembre	17	settembre	2001	D.G.R. 30-11-00 n. 6
6	TORINO	ABILITY TECN HELP	16	novembre	18	novembre	2001	D.D. 24-01-01 n. 14

SONO MODIFICATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	BOLOGNA	MOTOR SHOW - Salone Internazionale dell'Auto e della Moto	5	dicembre	16	dicembre	2001	D.G.R. 28-11-00 n. 2083
2	PADOVA	FLORMART - Salone internazionale florovivaismo e giardinaggio (Flormart - Miflor)	14	settembre	16	settembre	2001	D.G.R. 05-09-00 n. 135
2	VERONA	MARMOMACC-Mostra internazionale di marmi pietre e tecnologie	26	settembre	29	settembre	2001	D.R. 10-09-01 n. 52
2	VERONA	ABITARE IL TEMPO - Giornate internazionali dell'arredo	10	ottobre	14	ottobre	2001	D.R. 02-10-01 n. 155
2	VERONA	FIERACAVALLI - Fiera internazionale dei cavalli e Salone delle attrezzature e delle attivita' ippiche	31	ottobre	3	novembre	2001	D.R. 10-09-01 n. 51
3	TORINO	ARTISSIMA - Internazionale d'Arte Contemporanea a Torino	15	novembre	18	novembre	2001	D.D. 24-05-01 n. 134
4	SILVI MARINA (TE)	CAMPIONARIA	20	gennaio	24	gennaio	2001	D.D. 18-12-00 n. 86
5	BOLZANO	PREZIOSA	17	ottobre	25	novembre	2001	D.G.P. 08-08-01 n. 38.36.1
5	PADOVA	MIT expo.com - Salone informatica, comunicazione e commercio elettronico per l'impresa	22	marzo	25	marzo	2001	D.D. 04-12-00 n. 8
5	PADOVA	CIVITAS - Salone della solidarietà, dell'economia sociale e civile	4	maggio	6	maggio	2001	D.D. 04-12-00 n. 8
5	PADOVA	EXPO SCUOLA - Sapere e saper fare a confronto - Salone dedicato ai prodotti e ai servizi per la scuola	13	dicembre	15	dicembre	2001	D.D. 04-12-00 n. 8
5	TORINO	AUTOBUSINESS - Salone nazionale dei servizi e del commercio dell'auto usata garantita	21	aprile	25	aprile	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	PROSEG ITALIA - Salone Professionale del Facility Management e Globale Service	12	settembre	14	settembre	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	DOLC'E' - Salone Professionale dell'Arte Dolciaria e del Cioccolato	20	ottobre	23	ottobre	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	SALONE DELLA MONTAGNA	27	settembre	30	settembre	2001	D.D. 24-04-01 n. 107
5	TORINO	THT - TURIN HI - TECH WEEK	28	novembre	30	novembre	2001	D.D. 06-02-01 n. 24
5	TORINO	RESTRUCTURA - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia	29	novembre	2	dicembre	2001	D.D. 05-03-01 n. 56
5	TORINO	SALONE DEL VINO - Mostra Convegno per Produttori e Professionisti del Vino	15	novembre	18	novembre	2001	D.D. 24-04-01 n. 107

5	TRIESTE	FIERA DEL MARE - Barcolana Sailing Show Mostra nazionale della nautica da diporto	11	ottobre	14	ottobre	2001	D.G.R. 04-10-01 n. 742
5	VICENZA	SAT EXPO - Salone delle tecnologie TV via satellite	5	ottobre	8	ottobre	2001	D.D. 26-03-01 n. 19
5	VICENZA	VICENZA NUMISMATICA - Salone della numismatica, medaglistica e cartamoneta	19	ottobre	21	ottobre	2001	D.D. 20-02-01 n. 17
5	VICENZA	VICENZA ANTIQUARIA - Salone dell'antiquariato e del libro antico	20	ottobre	28	ottobre	2001	D.R. 20-02-01 n. 18
6	PIACENZA	AGRIFIERA DEL PO - Mostra nazionale dell'agricoltura e della zootecnica	27	aprile	29	aprile	2001	D.G.R. 03-04-01 n. 412
6	SALUZZO (CN)	Mostra nazionale Antiquariato di Saluzzo	11	maggio	20	maggio	2001	D.D. 05-03-01 n. 56
6	SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di artigianato Saluzzo Città del mobile di alto artigianato artistico e tipico	28	settembre	7	ottobre	2001	D.D. 06-09-01 n. 243
6	TORINO	EUROMINERALEXPO - Mostra dei Minerali e Universo natura	4	ottobre	7	ottobre	2001	D.D. 05-03-01 n. 56

LEGENDA:
1 - INTERNAZIONALI GENERALI
2 - INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE
3 - MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
4 - NAZIONALI GENERALI
5 - NAZIONALI SPECIALIZZATE
6 - MOSTRE, ESPOSIZIONI NAZIONALI

02A00368

DECRETO 2 gennaio 2002.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla camera di commercio di Verbano-Cusio-Ossola, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 26 novembre 2001 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla Camera di commercio di Verbano-Cusio-Ossola, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO - UFFICIO B2

Camera di commercio di Verbano-Cusio-Ossola

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di L.)
Agricoltura	862	3,14	41,0
Artigianato	5.174	24,24	750,5
Industria	1.378	27,18	1.185,8
Commercio	3.952	15,26	494,0
Cooperazione	216	1,69	79,3
Turismo	1.592	7,72	213,4
Trasporto e spedizioni	533	6,03	187,6
Credito	158	1,64	130,1
Assicurazioni	233	0,78	24,7
Servizi alle imprese	1.343	8,52	275,2
Altri settori	288	3,80	129,8
Totale . . .	15.729	100,00	3511,4

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

02A00233

DECRETO 9 gennaio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2002 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2000, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 23 ottobre 2001;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 18 dicembre 2001, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2002;

Vista la lettera n. 163633 del 19 dicembre 2001 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2002 possa essere determinata nella misura del 3%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 3% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2002 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del tre per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 18 dicembre 2001, nelle premesse citato.

Art 2.

Entro il 31 gennaio 2002 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo

all'anno 2002 determinato applicando l'aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 2000 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A00367

DECRETO 10 gennaio 2002.

Rettifiche al decreto ministeriale 6 novembre 2001 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2001 riferite al settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto valide con riferimento alle domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2001;

Considerato che negli allegati al detto decreto del 6 novembre 2001 sono stati rilevati alcuni errori materiali e che, pertanto, occorre apportare allo stesso le necessarie rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale del 6 novembre 2001, concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 248 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2001, a causa di alcuni meri errori materiali, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) nell'allegato 1, la misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale della regione Sicilia deve intendersi del 20% e non del 50%;

2) nell'allegato 2 sono apportate le seguenti rettifiche:

a) le proposte della regione Veneto, relative alla graduatoria ordinaria ed a quella speciale, devono intendersi integralmente sostituite da quelle riportate nell'allegato *A* al presente decreto;

b) nelle proposte della regione Molise relative alla graduatoria ordinaria, le aree denominate «I^{a} sottoarea Campobasso» e «II^{a} sottoarea Campobasso» devono intendersi sostituite da quelle riportate nell'allegato *B* al presente decreto;

c) tra i comuni della graduatoria speciale per area geografica della regione Sicilia, il comune di «Altavilla Melicia» deve intendersi «Altavilla Milicia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

REGIONE VENETO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Turismo 2001)

Ulteriori attività ammissibili (*)
I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per il turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D – Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressuali annessi agli alberghi, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista[1], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.[2], O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F – Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[3] O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

Priorità

AREA 1: COMUNI INTERESSATI DAI PATTI TERRITORIALI
ADRIA, AGNA, AGORDO, AGUGLIARO, ALANO DI PIAVE, ALBAREDO D'ADIGE, ALBETTONE, ALLEGHE, ALTISSIMO, ANGIARI, ANGUILLARA VENETA, ANNONE VENETO, ARIANO NEL POLESINE, ARSIERO, ARQUA' PETRARCA, ARQUA' POLESINE, ARRE, ARSIE', ASIAGO, ASIGLIANO VENETO, AURONZO DI CADORE, BADIA CALAVENA, BADIA POLESINE, BAGNOLI DI SOPRA, BAGNOLO DI PO, BAONE, BARBARANO VICENTINO, BARBONA, BATTAGLIA TERME, BERGANTINO, BEVILACQUA, BOARA PISANI, BONAVIGO, BORCA DI CADORE, BOSARO, BOSCHI SANT'ANNA, BOSCO CHIESANUOVA, BOVOLENTA, BRENTINO BELLUNO, BROGLIANO, CALALZO DI CADORE, CALTO, CALTRANO, CALVENE, CAMPAGNA LUPIA, CAMPIGLIA DEI BERICI, CANALE D'AGORDO, CANARO, CANDA, CANDIANA, CAORLE, CARCERI, CARTURA, CASALE DI SCODOSIA, CASALEONE, CASTAGNARO, CASTEGNERO, CASTELBALDO, CASTELGOMBERTO, CASTELGUGLIELMO, CASTELMASSA, CASTELNOVO BARIANO, CAVARZERE, CAZZANO DI TRAMIGNA, CEGGIA, CENCENIGHE AGORDINO, CENESELLI, CEREA [OB.2], CEREA [SOST. TRANS.], CEREGNANO, CESIOMAGGIORE, CHIAMPO [OB.2], CHIAMPO [SOST. TRANS.], CHIOGGIA [OB.2 - 87.3.C], CHIOGGIA [SOST. TRANS.], CIBIANA DI CADORE, CINTO CAOMAGGIORE, CINTO EUGANEO, COGOLLO DEL CENGIO, COLLE SANTA LUCIA, COLOGNA VENETA, COMELICO SUPERIORE, CONA, CONCO, CONCORDIA SAGITTARIA, CONSELVE, CORBOLA, CORNEDO VICENTINO, COSTA DI ROVIGO, CRESPADORO, CRESPINO, DANTA DI CADORE, DOLCE', DOMEGGE DI CADORE, DUE CARRARE, ENEGO, ERACLEA, ERBEZZO, ESTE [OB.2 - 87.3.C], ESTE [SOST. TRANS - 87.3.C], FALCADE, FARA VICENTINO, FELTRE, FERRARA DI MONTE BALDO, FICAROLO, FIESSO UMBERTIANO, FONZASO, FORNO DI ZOLDO, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FOZA, FRASSINELLE POLESINE, FRATTA POLESINE, FUMANE, GAIBA, GALLIO, GAMBUGLIANO, GAVELLO, GIACCIANO CON BARUCHELLA, GOSALDO, GRANCONA, GRANZE, GRUARO, GUARDA VENETA, LAGHI, LASTERBASSE, LA VALLE AGORDINA, LAMON, LEGNAGO [OB.2], LEGNAGO [SOST. TRANS.], LENDINARA, LIVINALONGO COLDILANA, LONGARE, LORENZAGO DI CADORE, LOREO, LOZZO ATESTINO, LOZZO DI CADORE, LUGO DI VICENZA, LUSIANA, MAROSTICA, MASI, MASON VICENTINO, MEGLIADINO SAN FIDENZIO, MEGLIADINO SAN VITALE, MELARA, MEOLO, MEZZANE DI SOTTO, MINERBE, MIRA, MOLVENA, MONSELICE, MONTAGNANA, MONTE DI MALO, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, MOSSANO, MUSILE DI PIAVE, NANTO, NOGAROLE VICENTINO, NOVENTA DI PIAVE, NOVENTA VICENTINA, OCCHIOBELLO, OSPEDALETTO EUGANEO, PAPOZZE, PEDAVENA, PEDEMONTE, PERAROLO DI CADORE, PERNUMIA, PETTORAZZA GRIMANI, PIACENZA D'ADIGE, PIANEZZE, PIEVE DI CADORE, PIOVENE ROCCHETTE, POIANA MAGGIORE, POLESELLA, PONSO, PONTECCHIO POLESINE, PORTOGRUARO, PORTO TOLLE, PORTO VIRO, POSINA, POZZONOVO, PRAMAGGIORE, PRESSANA, QUERO, RECOARO TERME, RIVAMONTE AGORDINO, ROANA, ROCCA PIETORE, ROSOLINA, ROTZO, ROVERE' VERONESE, ROVERCHIARA, ROVEREDO DI GUA', ROVIGO[OB.2], ROVIGO[SOST. TRANS.], SALARA, SALCEDO, SALETTO, SAN BELLINO, SAN DONA' DI PIAVE, SAN GERMANO DEI BERICI, SAN GIOVANNI ILARIONE, SAN GREGORIO NELLE ALPI, SANGUINETTO, SAN MARTINO DI VENEZZE, SAN MAURO DI SALINE, SAN NICOLO' DI COMELICO, SAN PIETRO DI CADORE, SAN PIETRO DI MORUBIO, SAN PIETRO MUSSOLINO, SAN PIETRO VIMINARIO, SAN TOMMASO AGORDINO, SANTO STINO DI LIVENZA, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SANT'ELENA, SANT'URBANO, SANTA GIUSTINA, SANTA MARGHERITA D'ADIGE, SANTO STEFANO DI CADORE, SAPPADA, SARCEDO, SELVA DI CADORE, SELVA DI PROGNO, SEREN DEL GRAPPA, SOLESINO, SOSSANO, SOVRAMONTE, STANGHELLA, STIENTA, TAGLIO DI PO, TAIBON AGORDINO, TEGLIO VENETO, TERRASSA PADOVANA, TERRAZZO, TONEZZA DEL CIMONE, TORREBELVICINO, TORRE DI MOSTO, TRECENTA, TREGNAGO, TRIBANO, TRISSINO, URBANA, VALDASTICO, VALLADA AGORDINA, VALLE DI CADORE, VALLI DEL PASUBIO, VALSTAGNA, VAS, VELO D'ASTICO, VELO VERONESE, VERONELLA, VESTENANOVA, VIGHIZZOLO D'ESTE, VIGO DI CADORE, VILLA BARTOLOMEA, VILLADOSE, VILLAGA, VILLAMARZANA, VILLANOVA DEL GHEBBO, VILLANOVA MARCHESANA, VO, VODO CADORE, VOLTAGO AGORDINO, ZOLDO ALTO, ZOPPE' DI CADORE, ZOVENCEDO, ZUGLIANO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.G - Alberghi di tutte le categorie, H.55.1.M - Motels di tutte le categorie, H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie, H.55.23.1.F - Villaggi turistici di tutte le categorie, H.55.23.1.O - Villaggi-albergo di tutte le categorie, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, H.55.23.6.H - Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	30
I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per il turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D – Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F – Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.	Nuovo impianto, Ampliamento, Ammodernamento	20

AREA 2: TUTTE LE RESTANTI AREE AMMISSIBILI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CALZIGNANO TERME, CAMPOLONGO SUL BRENTA, CAPPELLA MAGGIORE, CARRE', CARTIGLIANO, CASTELCUCCO, CASTELLAVAZZO, CAVASO DEL TOMBA, CERVARESE SANTA CROCE, CESSALTO, CHIARANO, CHIES D'ALPAGO, CHIUPPANO, CISMON DEL GRAPPA, CISON DI VALMARINO, CODEVIGO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONCAMARISE, CORDIGNANO, CRESPANO DEL GRAPPA, FARRA D'ALPAGO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVIERA DI MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, LENTIAI, LIMANA, LUSIA, MANSUE', MEDUNA DI LIVENZA, MEL, MIANE, MERLARA, MONFUMO, MONTECCHIO PRECALCINO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, NOVE, ORSAGO, OSPITALE DI CADORE, PADERNO DEL GRAPPA, PIEVE D'ALPAGO, PIEVE DI SOLIGO, PINCARA, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, POVE DEL GRAPPA, PUOS D'ALPAGO, REFRONTOLO, REVINE LAGO, ROMANO D'EZZELLINO, ROVOLON, SACCOLONGO, SAN FIOR, SAN NAZARIO, SAN PIETRO DI FALETTO, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SARMEDE, SEDICO, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SOLAGNA, SOSPIROLO, SOVERZENE, TAMBRE, TARZO, TRICHIANA, VEGGIANO, VENEZIA [OB.2 - 87.3.C], VESCOVANA, VILLA ESTENSE, VOLPAGO DEL MONTELLO,		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
H.55.1.G - Alberghi di tutte le categorie, H.55.1.M - Motels di tutte le categorie, H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.21.2.A - Rifugi alpini, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie, H.55.23.1.F - Villaggi turistici di tutte le categorie, H.55.23.1.O - Villaggi-albergo di tutte le categorie, H.55.23.2.B - Case per ferie, H.55.23.4.A - Affittacamere, H.55.23.4.B - Case e appartamenti per vacanze, H.55.23.5.C - Alloggi agroturistici, H.55.23.6.H - Residenze turistico-alberghiere di tutte le categorie	Nuovo Impianto	20
I.63.22.A - Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali, I.63.22.B - Impianti per favorire l'alaggio ed il varo dei natanti, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per il turismo fluviale, lagunare e lacuale, I.63.22.D – Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F – Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.	Nuovo impianto, Ampliamento, Ammodernamento	10

REGIONE VENETO
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA
(Turismo 2001)

Priorità

AREA: COMUNI A SOSTEGNO TRANSITORIO AGUGLIARO, ALBAREDO D'ADIGE, ALBETTONE, ARSIERO, ARQUA' PETRARCA, ASIGLIANO VENETO, ASOLO, BADIA CALAVENA, BARBARANO VICENTINO, BATTAGLIA TERME, BOARA PISANI, BORSO DEL GRAPPA, BROGLIANO, CAMPAGNA LUPIA, CAMPIGLIA DEI BERICI, CAMPOLONGO SUL BRENTA, CAPPELLA MAGGIORE, CAORLE, CARRE', CARTIGLIANO, CASTEGNERO, CASTELGOMBERTO, CASTELCUCCO, CAZZANO DI TRAMIGNA, CEGGIA, CEREA [SOST. TRANS.], CERVARESE SANTA CROCE, CESSALTO, CHIAMPO [SOST. TRANS.], CHIARANO, CHIOGGIA [SOST. TRANS.], CHIUPPANO, CISON DI VALMARINO, CODEVIGO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, COLOGNA VENETA, CONCORDIA SAGITTARIA, CORDIGNANO, CORNEDO VICENTINO, CRESPANO DEL GRAPPA, DUE CARRARE, ERACLEA, ESTE [SOST. TRANS. – 87.3.C], FARA VICENTINO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FOSSALTA DI PIAVE, GAIARINE, GALZIGNANO TERME, GAMBUGLIANO, GIAVERA DEL MONTELLO, GODECA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, GRANCONA, LEGNAGO [SOST. TRANS.], LONGARE, LOZZO ATESINO, MANSUE', MAROSTICA, MASON VICENTINO, MEDUNA DI LIVENZA, MEOLO, MEZZANE DI SOTTO, MIANE, MIRA, MONSELICE, MOLVENA, MONFUMO, MONTECCHIO PRECALCINO, MONTE DI MALO, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOSSANO, MOTTA DI LIVENZA, MUSILE DI PIAVE, MUSSOLENTE, NANTO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, NOVE, NOVENTA DI PIAVE, NOVENTA VICENTINA, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PERNUMIA, PIANEZZE, PIEVE DI SOLIGO, PIOVENE ROCCHETTE, POIANA MAGGIORE, PORTOBUFFOLE', PORTOGRUARO, POSSAGNO, POVE DEL GRAPPA, POZZONOVO, PRESSANA, REFRONTOLO, REVINE LAGO, ROMANO D'EZZELINO, ROVERCHIARA, ROVEREDO DI GUA', ROVIGO [SOST. TRANS.], ROVOLON, SACCOLONGO, SALCEDO, SAN DONA' DI PIAVE, SAN FIOR, SAN GERMANO DEI BERICI, SAN GIOVANNI ILARIONE, SAN MAURO DI SALINE, SAN NAZARIO, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO, SAN PIETRO VIMINARIO, SANTO STINO DI LIVENZA, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SARCEDO, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SOLAGNA, SOLESINO, SOSSANO, STANGHELLA, TARZO, TREGNAGO, TONEZZA DEL CIMONE, TORREBELVICINO, TORRE DI MOSTO, TRISSINO, VEGGIANO, VENEZIA [SOST. TRANS.], VELO D'ASTICO, VERONELLA, VILLAGA, VO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZOVENCEDO, ZUGLIANO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI	Ampliamento, Ammodernamento	20
	Nuovo impianto, Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10

(*) Subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione U.E. del DOCUP obiettivo 2 della regione Veneto per gli anni 2000-2006.
[1] Limitatamente ai campi da tennis, piscine, palazzetti del ghiaccio.
[2] Compresi gli impianti per l'innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo di valanghe.
[3] Compresi i lacuali e fluviali.

ALLEGATO *B*

AREA: I^ SOTTOAREA CAMPOBASSO
BARANELLO, BUSSO, CAMPOLIETO, CASALCIPRANO, CASTELLINO DEL BIFERNO, FOSSALTO, GAMBATESA, JELSI, LIMOSANO, MACCHIA VALFORTORE, MATRICE, MONACILIONI, MONTAGANO, ORATINO, PETRELLA TIFERNINA, PIETRACUPA, RICCIA, SAN GIOVANNI IN GALDO, SANT'ELIA A PIANISI, TORELLA DEL SANNIO, TUFARA

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	24
	Ammodernamento, Ampliamento	23
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie, H.55.23.1.F - Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	26
	Ammodernamento, Ampliamento	25
H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf , O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	21
	Ammodernamento, Ampliamento	20
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	23
	Ammodernamento, Ampliamento	22

AREA: II^ SOTTOAREA CAMPOBASSO
SALCITO, SAN BIASE, SANT'ANGELO LIMOSANO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	24
	Ammodernamento, Ampliamento	23
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie, H.55.23.1.F	Nuovo Impianto	26
	Ammodernamento, Ampliamento	25
H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf , O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	21
	Ammodernamento, Ampliamento	20

AREA: III^ SOTTOAREA CAMPOBASSO
CAMPODIPIETRA, CASTROPIGNANO [SOST. TRANS. OB.1 DEROGA 87.3.C], FERRAZZANO, GILDONE, LUCITO, MIRABELLO SANNITICO, MOLISE, PIETRACATELLA, RIPALIMOSANI, ROCCAVIVARA, TORO, VINCHIATURO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	23
	Ammodernamento, Ampliamento	22
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie, H.55.23.1.F - Villaggi turistici di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ammodernamento, Ampliamento	24
H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf , O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	20
	Ammodernamento, Ampliamento	19
H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo Impianto	22
	Ammodernamento, Ampliamento	21

AREA: IV^ SOTTOAREA CAMPOBASSO
CASTELBOTTACCIO, DURONIA, TRIVENTO

Attività	Tipologia	Punti
H.55.1.F - Alberghi-strutture medio piccole	Nuovo Impianto	23
	Ammodernamento, Ampliamento	22
H.55.1.O - Alberghi strutture integrate polifunzionali, H.55.22.E - Campeggi di tutte le categorie	Nuovo Impianto	25
	Ammodernamento, Ampliamento	24
H.55.21.1 - Ostelli della gioventù, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf , O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi	Nuovo Impianto	20
	Ammodernamento, Ampliamento	19

02A00402

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 145, comma 30, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la copertura degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), art. 145, comma 30;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 3-*bis* del citato decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, nel quale è disposto che al comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40», sono sostituite dalle seguenti: «nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale»;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 81/T del 30 maggio 2001, registrato all'ufficio centrale di bilancio il 3 giugno 2001, con il n. 267, con il quale è stato previsto di procedere con separato provvedimento all'erogazione a favore dell'INPS delle risorse occorrenti a compensare gli oneri finanziari connessi al mancato allineamento di cui all'art. 145, comma 30, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota del Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC 1 n. 423/TPL del 24 settembre 2001, indirizzata all'INPS, con la quale è stato chiesto di quantificare l'onere complessivo sopportato dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

Vista la nota dell'INPS n. 27.16.560 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato certificato che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive ammontano a L. 299.917.000.000;

Visto il decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001, con il quale è affidata al direttore dell'Unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 1270;

Decreta:

È autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento della somma di L. 299.917.000.000 sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.8 «Sgravi e agevolazioni contributive», per l'anno finanziario 2001 a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nel c/c n. 20950 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore: RICOZZI

02A00283

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Nuova FMI», unità di Caserta e Milano. (Decreto n. 30456).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Nuova FMI;

Visto il decreto direttoriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di Caserta per un massimo di cinquantuno unità lavorative, Milano per un massimo di tre unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 1° marzo 2000, n. 8051, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00296

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Manifatture Lane Marzotto & figli», unità di Valdagno. (Decreto n. 30457).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Manifatture Lane Marzotto & figli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane Marzotto & figli, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Valdagno

(Vicenza), per un massimo di venticinque unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 26 maggio 2000, unità di Valdagno (Vicenza), per un massimo di venti unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00297

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Menarini Ricerche», unità di Firenze e di Pomezia. (Decreto n. 30458).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Menarini Ricerche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menarini Ricerche, con sede in Pomezia (Roma), unità di Firenze, per un massimo di quattro unità lavorative, Pomezia (Roma), per un massimo di undici unità lavorative, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 2001 con decorrenza 2 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00298

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredouno Design Sud, unità di Atessa. (Decreto n. 30459).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Arredouno Design Sud, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredouno Design Sud, con sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti), per un massimo di sedici unità lavorative, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 2001 con decorrenza 2 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00299

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit Impianti S.r.l., unità di Ancarano, Ancona, Bassano del Grappa, Campo Calabro, Crotone, Fermo, Lamezia Terme, Macerata, Palermo, San Giovanni La Punta, Trento, Treviso e Verona. (Decreto n. 30460).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste le istanze della ditta S.r.l. Ceit Impianti, tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29927 del 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della citata società per il semestre dal

14 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, relativamente alle unità produttive site in Lamezia Terme (Catanzaro), Crotone, Campo Calabro (Reggio Calabria), San Giovanni La Punta (Catania) e Palermo;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 che ha annullato il suddetto decreto ministeriale del 25 maggio 2001 ed ha approvato il programma di crisi aziendale della medesima società relativamente al periodo dal 24 luglio 2000 al 23 luglio 2001, sia per le suddette unità produttive, sia per quelle appresso indicate: Ancarano (Teramo), Ancona, Bassano del Grappa (Vicenza), Fermo (Ascoli Piceno), Macerata, Trento, Treviso, Verona;

Ritenuto di dover, conseguentemente, annullare il decreto direttoriale n. 29934 del 25 maggio 2001, di concessione del trattamento di integrazione salariale per il suddetto semestre dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, adottato sulla base del sopra citato provvedimento del 25 maggio 2001 e di autorizzare la corresponsione del trattamento in questione relativamente a tutte le unità produttive ed ai periodi indicati nel dispositivo del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto direttoriale del 25 maggio 2001 n. 29934, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001 per le unità produttive site in Lamezia Terme (Catanzaro), Crotone, Campo Calabro (Reggio Calabria), San Giovanni La Punta (Catania) e Palermo.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceit Impianti S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (Chieti), unità in Campo Calabro (Reggio Calabria), per un massimo di quattordici unità lavorative, Crotone per un massimo di tre unità lavorative, Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di dieci unità lavorative, Palermo per un massimo di quattordici unità lavorative, San Giovanni la Punta (Catania), per un massimo di diciotto unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.

Istanza presentata il 24 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

Art. 3.

A seguito dell'approvazione del citato programma di crisi aziendale intervenuta con il predetto decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceit Impianti S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (Chieti), unità di Ancarano (Teramo), per un massimo di dieci unità lavorative, Ancona per un massimo di ventuno unità lavorative, Bassano del Grappa (Vicenza), per un massimo di nove unità lavorative, Fermo (Ascoli Piceno), per un massimo di dieci unità lavorative, Macerata per un massimo di venticinque unità lavorative, Trento per un massimo di quarataquattro unità lavorative, Treviso per un massimo di nove unità lavorative, Verona per un massimo di ventisei unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 23 luglio 2001.

Istanza presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00300

DECRETO 17 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Prima Pagina a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria dell'aprile 1995 e relazione ispettiva del dicembre 2000 in cui veniva proposta la sostituzione del liquidatore Zimelli Maurizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Zimelli Maurizio;

Decreta

di nominare il dott. Carmine Marco Colella, con studio in Roma, via Gaetano Donizetti 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Prima Pagina a r.l.», con sede in Roma, largo Ravizza n. 16, costituita in data 22 novembre 1990, rogito notaio N. Maggiore, repertorio n. 15128, B.U.S.C. n. 32469.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

02A00065

DECRETO 17 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Punta del Sole», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del novembre 1988 e successive relazioni del dicembre 1999 e 2000, con le quali veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Schirru Roberto;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Schirru Roberto;

Decreta

di nominare il dott. Francesco Saverio Verga, con studio in Roma, via Ghino Valenti n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Punta del Sole», con sede in Roma, via Albano n. 98, costituita in data 12 novembre 1970, rogito notaio Antonio Ferdinando, rep. n. 117582, B.U.S.C. n. 19859.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

02A00066

DECRETO 17 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Primo Ottobre», in Cerveteri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del luglio 1991 ed il relativo verbale di accertamento del 25 luglio 2000, con il quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Fiori Giovanni;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Fiori Giovanni;

Decreta

di nominare il dott. Francesco Saverio Verga, con studio in Roma, via Ghino Valenti n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Primo Ottobre», con sede in Cerveteri, piazza Dante n. 30, costituita in data 11 ottobre 1988, rogito notaio Nino Filippo Corrado, repertorio n. 12146, B.U.S.C. n. 31032.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

02A00067

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Approvazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2002/AE/ALBO).

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-*ter* della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;

Considerata la necessità di fornire ai suddetti enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi onde assicurare sul territorio nazionale uniformità di comportamenti e omogeneità dei servizi resi;

Considerato inoltre che, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione deve informare i soggetti coinvolti nelle procedure di adozione, sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sull'operato e sulla competenza degli enti in relazione all'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'attività;

Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 2001 e 9 gennaio 2002, inerenti i contenuti del documento di indirizzo denominato «Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri»;

Delibera:

È approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, denominato «Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri» che forma parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

La presidente: CAVALLO

LINEE GUIDA PER L'ENTE AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

PREMESSA.

Ad un anno dalla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione all'estero da parte dei cittadini italiani, la Commissione per le adozioni internazionali — avendo osservato e valutato le diverse prassi operative dei protagonisti, inseriti a vario titolo, nel percorso adozionale (regioni, servizi socio-sanitari, tribunali per i minorenni, enti autorizzati, autorità straniere) e avendo acquisito maggiori conoscenze — ritiene opportuno tracciare il percorso da attuare affinché l'intervento dell'ente autorizzato possa essere il più possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante del «superiore interesse dei minori stranieri», non solo di quelli adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno nel Paese di origine.

A tal fine è sembrato corretto, per esigenza di chiarezza e comprensione massima, schematizzare l'attività degli enti nei passaggi più importanti delle procedure di adozione di un bambino straniero.

Questi passaggi sono riportati in schede-tipo riassuntive dell'attività; ogni scheda appena compilata, sarà inserita nel fascicolo dell'ente e potrà eventualmente, oscurati i dati sensibili, essere utilizzata anche per informazione, nonché pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia dell'adozione internazionale o essere parimenti, a tal fine, inserita in Internet. Le varie schede facenti capo ad un ente costituiranno così, nel loro insieme e per i loro contenuti, una forte dichiarazione d'impegno nella strategia d'intervento (informazione, preparazione, accompagnamento, sostegno pre-adottivo e post-adottivo, altri servizi a disposizione delle coppie) proposta e seguita da quel determinato ente ed alla quale ogni coppia presa in carico, consapevolmente e responsabilmente, aderisce e della quale, successivamente, può pretendere la puntuale e corretta esecuzione.

La Commissione ritiene che l'attuale regionalizzazione degli enti, a suo tempo individuata come prudente scelta iniziale, potrà essere superata quando si sarà verificato che il rapporto enti-servizi è stato instaurato e mantenuto a prescindere dall'esistenza di una struttura logistica nella regione. Ciò sarà possibile nella misura in cui i percorsi di formazione, che hanno accomunato servizi ed enti in questo anno di lavoro, avranno dato i loro frutti e sul territorio nazionale si sarà ottenuto una certa omogeneizzazione degli interventi in tale settore. Nel frattempo si ritiene opportuno che ogni ente indichi un proprio referente in ogni regione per la quale è autorizzato e nella quale non ha una sede.

La Commissione ritiene, comunque, che l'ente non possa estendere l'operatività a livello nazionale se non ha almeno due strutture ben organizzate e funzionanti nel quotidiano e distribuite su aree geografiche congruamente distanti.

Per i motivi su esposti, gli enti sono fortemente chiamati, nel l'espletare la propria attività, a seguire puntualmente le indicazioni espresse nel presente documento e compilare le schede-tipo allegate, che ne costituiscono parte integrante.

La Commissione ritiene, inoltre, maturo un confronto per verificare con gli enti già autorizzati come superare le difficoltà derivanti dall'esistenza di un numero elevato di autorizzazioni per un determinato Paese, in quanto la frammentazione degli interventi operativi penalizza gli enti stessi, alcuni dei quali potrebbero vedersi preclusa la possibilità di accreditamento all'estero; le autorità straniere, infatti, insistono per un numero limitato di enti; probabilmente la realizzazione di coordinamenti spontanei per aree geografiche di attività può essere una strada da percorrere; a tal fine, nel breve periodo, saranno promossi incontri di approfondimento aperti ad ogni contributo, anche provenienti da istituzioni locali.

Per quanto riguarda i costi dell'adozione nel Paese straniero, la Commissione ribadisce la necessità di fissare entro un congruo periodo di tempo (e comunque non oltre il 30 luglio 2002) un tetto, a tal fine si riserva di dare indicazioni concrete solo dopo che gli enti avranno proceduto alla puntuale e dettagliata compilazione della scheda costi (vedi mod. E/3). Precisa, comunque, che i costi dovranno ridursi ed attestarsi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito può affrontare. Parametro già richiesto per il rilascio del decreto di idoneità, altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perché pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero.

La Commissione ritiene di dover richiamare gli enti alla puntuale applicazione dell'art. 31, lettera *m)*, della legge n. 476/1998, per una efficace collaborazione con i servizi dell'ente locale, sia nell'attività di informazione-formazione delle coppie, sia nella fase post-adottiva.

La Commissione ritiene inoltre di dover promuovere fra gli enti e con gli enti la piena attuazione del principio di sussidiarietà, che nella maggior parte dei provvedimenti stranieri sottoposti al suo esame, è spesso richiamato soltanto formalmente, ed è altrettanto poco concretamente rilevabile nei progetti di cooperazione e sostegno indicati dalla maggior parte degli enti.

La Commissione, condividendo l'esigenza di semplificare ed omogeneizzare alcune procedure, secondo le indicazioni fornite dagli enti, si impegna a svolgere un'efficace azione di proposta nei confronti delle competenti autorità ed in particolare:

a) Ad adoperarsi affinché l'ente possa avvalersi dell'aiuto di una rappresentanza diplomatica di un altro Stato, in quei Paesi ove non è presente l'ambasciata o il consolato italiano, affinché le coppie ed i referenti degli enti non siano costretti a spostarsi in un Paese straniero diverso da quello in cui l'adozione sarà effettuata (esempio Nepal → India);

b) a verificare la possibilità che gli enti trattino i dati sensibili. Occorrono a riguardo precise indicazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996), a tal fine la Commissione richiederà un incontro in tempi brevi;

c) a promuovere, per quanto possibile, la semplificazione delle procedure, nonché l'abbattimento dei costi per le legalizzazioni; a tal fine la Commissione organizzerà a stretto giro un incontro con le Amministrazioni dell'interno, della giustizia e degli affari esteri; occorrerà comunque una revisione delle apposite norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 444 e n. 445;

d) a sensibilizzare le rappresentanze italiane all'estero ad una più fattiva collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza (art. 32, comma 4, legge n. 476/1998), assicurando una precisa e puntuale informazione sull'attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi n. 476/1998 e n. 149/2001 rispetto ai limiti di età ed ai termini di efficacia del decreto di idoneità;

e) a sostenere gli enti nei Paesi non Aja, ove non è richiesto l'accreditamento, affinché dalle competenti autorità di riferimento ricevano un documento che li legittimi ad operare (lettera di gradimento);

f) ad organizzare periodici incontri seminariali con i tribunali per i minorenni per promuovere, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo giudicante, un confronto che abbia tra gli obiettivi anche quello di stimolare l'uniformità dell'interpretazione normativa e l'omogeneizzazione delle prassi operative, al fine di rappresentare alle autorità straniere una visione univoca e coerente dell'iter adozionale nel nostro Paese.

La Commissione, nel quadro del proprio piano di attività, ha promosso, e continuerà a farlo, incontri con le regioni, affinché:

a) nel breve periodo attivino, in ossequio all'art. 39-*bis* della legge n. 476/1998, i previsti protocolli operativi e ogni forma stabile di collegamento tra i protagonisti del percorso adottivo;

b) i suddetti protocolli siano tra loro il più possibile omogenei, evitando sul territorio nazionale le differenziazioni nelle prassi procedurali, spesso causa di aggravio dei costi e di disparità tra cittadini;

c) un maggior coordinamento si realizzi tra regioni e tra regioni ed enti, impegnandosi, altresì, in collaborazione con la Conferenza Stato-regioni e quella unificata, regioni-autorità locali, a promuovere incontri finalizzati allo scambio di informazioni e di esperienze operative.

È opportuno al riguardo che, sul territorio, si sviluppino anche iniziative promosse dagli enti, volte a concretizzare l'operatività dei suddetti protocolli tra regioni, servizi socio-sanitari ed enti ed eventualmente autorità giudiziarie minorili.

QUADRO A - COMPETENZE

Autorizzazione.

All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza di un dettagliato studio sull'attività che si propone di avviare, ciò affinché possa evincersi il livello di conoscenza della realtà locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia, alla legislazione e in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione, nonché la metodologia prescelta nella realizzazione dei progetti di cooperazione, finalizzati alla attuazione del principio di sussidiarietà.

È importante che l'ente dia precisa indicazione del distretto e/o provincia oltre che, in caso si tratti di Federazione di Stato (Brasile), dello Stato in cui si propone di operare. Questa integrazione è necessaria sia per le nuove che per le vecchie istanze di autorizzazione e di estensione da integrarsi entro il 28 febbraio 2002.

L'istanza di autorizzazione può essere inoltrata alla Commissione due volte nell'anno solare: entro il 30 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, ciò per consentire alla Commissione una migliore valutazione complessiva degli aspiranti da parte degli enti ed un più adeguato svolgimento del proprio programma di attività.

L'ente, allo stato attuale, in deroga alle limitazioni territoriali previste nel provvedimento di autorizzazione, potrà accogliere la richiesta di aspiranti genitori adottivi residenti in regioni per le quali non aveva chiesto o non aveva ottenuto l'autorizzazione, previa specifica delibera della Commissione per le adozioni internazionali; il provvedimento di autorizzazione in deroga, può essere emesso anche su richiesta della coppia; l'istanza deve essere sufficientemente motivata; sono ritenuti motivi validi: una seconda adozione, precedente residenza nella regione ove l'ente prescelto ha sede, minori costi, contiguità territoriale ecc. Il provvedimento viene trasmesso all'ente a cura della Commissione.

Incarico.

L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. È tenuto ad accettare l'incarico che la coppia intende conferire e portarlo avanti, dopo aver avuto con la stessa più colloqui per illustrare la propria metodologia operativa sia in Italia che all'estero; il conferimento dell'incarico da parte della coppia configura accettazione di quella metodologia.

L'ente, prima di accettare l'incarico, ai fini di conoscere la coppia e farsi conoscere dalla coppia, può richiedere a quest'ultima la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove detta relazione non sia in loro possesso, può, previo consenso espresso dei coniugi, richiederla al tribunale per i minorenni (o alla sezione minorenni della corte d'appello) che ha dichiarato l'idoneità. E ciò perché dalla relazione potrebbero più chiaramente emergere le «attese» della coppia, al di là delle eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneità, alle quali nei fatti l'ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché il Paese in cui la coppia intende adottare non offre bambini di quella età o con quelle caratteristiche.

L'ente, utilizzando i momenti d'incontro informativi e di preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o direttamente,

deve contribuire affinché le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e parimenti delle molteplici responsabilità che da essa conseguono, così da farle aprire all'accoglienza di uno o più minori, superando — proprio grazie ai percorsi maturativi di sostegno — ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversità legata all'etnia.

L'ente, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilità di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da svolgere all'estero.

L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.

L'incarico all'ente si configura come un mandato a carattere atipico, in quanto la libertà contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attività di sostegno di un ente autorizzato; perciò mentre all'atto della dichiarazione di disponibilità essa si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialità, ma non ha alcun diritto ad ottenere l'idoneità e tanto meno un bambino, intervenuto il decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare presso l'ente autorizzato la procedura per adottare un bambino straniero.

L'ente non può rifiutare l'incarico, ove la coppia sia già in possesso del decreto di idoneità ma se nel corso del rapporto, insorgono, o emergono eventi eccezionali precedentemente non rilevati, e di tale gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità, ai servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro ente, è tenuta a dichiarare l'avvenuta revoca ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni, e ad indicare i percorsi formativi seguiti; ciò al fine di mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter formativo interrotto.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato notiziato il primo ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia al nuovo ente, sia ai servizi socio-sanitari, sia al tribunale per i minorenni. Il secondo ente è tenuto a comunicare alla Commissione, al servizio sociale ed al tribunale per i minorenni, il conferimento di incarico.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento, non può revocare il mandato all'ente per conferire il nuovo ad un altro ente, perché verrebbe a mancare quel rapporto di conoscenza che solo può permettere al secondo ente di verificare le specifiche della coppia onde individuare il bambino che presenta caratteristiche tali da poter essere accolto dalla coppia stessa.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente conferito ad altro ente, quest'ultimo può chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma potrebbe anche tenere conto del percorso già seguito, se appare aver dato i suoi frutti; pertanto l'ente è libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potrà trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro, essa è tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento (non può escludersi che nel mandato possa essere contemplata e regolamentata questa ipotesi).

La previsione di una revoca tacita non può, tuttavia, essere esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia (mancata presentazione a più incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.), l'ente, è tenuto, tuttavia, a chiarire nel più breve tempo possibile il significato del comportamento con la coppia. Se dipende dall'ente quest'ultimo ne resterà penalizzato perché da una parte rischia di vedersi revocato il mandato, dall'altro l'ente potrà essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volontà (mancato accreditamento nel Paese straniero, ai sensi della legge di quello Stato); l'inerzia segnalata potrà essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi dell'operatività dell'ente, perché potrebbe sottendere la mancata condivisione del giudizio di idoneità.

Il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro l'anno dalla emissione del decreto di idoneità, altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di efficacia del citato decreto, e ciò per espressa previsione di legge.

Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal Paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare e nel quale andrà ad esplicare la sua attività di assistenza. Ne consegue che l'ente sarà, tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o più anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di provenienza del minore.

È chiaro che laddove il Paese attualmente non riconosce gli enti, nell'ambito dei protocolli d'intesa tra le regioni, gli enti e servizi saranno individuate le unità responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti.

Decreto di idoneità.

Considerato che istituzionalmente preposto all'emissione del decreto di idoneità è il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza degli aspiranti genitori adottivi, si sottolinea con forza che l'ente non ha facoltà di rimettere in discussione la dichiarata idoneità, salvo l'insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di elementi già esistenti ma non emersi nel corso dell'istruttoria pregressa, tali da configurare gravi motivi ostativi alla disponibilità ad adottare. In tal caso è necessario che l'ente informi, con una diffusa ed esauriente comunicazione, l'autorità giudiziaria minorile, i servizi del territorio, nonché la Commissione.

La Commissione chiede, in particolare, il massimo impegno nel rispetto delle indicazioni, eventualmente contenute nel decreto di idoneità, per il migliore incontro coppia-bambino, perché, in difetto, potrebbe non essere autorizzato l'ingresso e, comunque, il tribunale per i minorenni potrebbe non ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione; la mancata osservanza delle indicazioni contenute nel decreto d'idoneità può comportare limitazioni all'attività dell'ente e, ove configuri inadempienza grave, finanche la revoca dell'autorizzazione.

Va precisato che, ove la coppia abbia maturato una disponibilità maggiore rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di idoneità, l'ente dovrà curarne l'invio al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto per la richiesta di modifica, in armonia con le accresciute capacità genitoriali, grazie al percorso di formazione offerto dall'ente.

Pari impegno la Commissione richiede all'ente affinché il periodo di conoscenza coppia-bambino sia protratto, significativo ed assistito (almeno 10 giorni), anche se il Paese straniero non lo richiede.

La Commissione è tenuta a rappresentare che le autorità straniere non vedono di buon grado le indicazioni contenute nel decreto di idoneità, sentite come un limite alla loro funzione giudiziaria o amministrativa nel disporre l'abbinamento e alcune hanno chiesto che le dette indicazioni siano espresse solo nel caso siano finalizzate ad evidenziare le più elevate competenze genitoriali di una determinata coppia in relazione alla media degli aspiranti genitori adottivi.

Personale dell'ente.

L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non può, come previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non incorrere nel conflitto d'interessi, avvalersi di professionisti che siano dipen-

denti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi pubblici, di tipo operativo, riguardanti l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare. In caso di dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.

Si ritiene altresì non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente — presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro — emettano parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente può offrire la prestazione ma a titolo puramente gratuito.

Accreditamento.

È specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti autorità del Paese straniero.

Tale adempimento deve essere espletato entro il più breve tempo possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza che l'ente abbia iniziato in concreto alcuna attività di adozione o di cooperazione, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo nel caso in cui si verifichi un fermo delle attività riferibile a decisioni di politica generale adottate dalle competenti autorità straniere (esempio blocco delle adozioni o altri fatti eccezionali).

È, invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri nei Paesi di provenienza.

L'ente è tenuto a comunicare con tempestività alla Commissione per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni singolo Paese Aja per il quale è stato autorizzato, ovvero, i motivi del diniego.

Referenti.

Si sottolinea che è compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonché formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalità dell'assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovrà essere fornita alle coppie in territorio straniero e le condizioni anche economiche, sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.

Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunità di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente ricorra ad un proprio referente, a meno che più enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalità di impiego della medesima, come referente.

La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo *curriculum* dispone gli opportuni accertamenti attraverso le competenti autorità.

L'ente potrà provvedere alla stesura dell'accordo di collaborazione con il referente solo in caso di esito positivo dei disposti accertamenti. La Commissione notizierà in proposito l'ente entro dieci giorni dalle comunicazioni a riguardo.

Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realtà locale, dove effettivamente l'ente opera, il «mod. B/10-*bis*»; allegando una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione. Successivamente all'intervenuta autorizzazione della Commissione per il referente, tale accordo sarà formalizzato e trasmesso alla Commissione.

Sarà compito della Commissione inviare alle rappresentanze italiane all'estero e alle autorità straniere l'elenco dei referenti di ciascun ente.

Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate nei modelli allegati, non consentendo a queste ultime la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.

L'ente è tenuto a segnalare con tempestività alla Commissione eventuali cambiamenti in ordine ai referenti già accreditati.

È necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e completamento della pratica. È inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.

Le elargizioni in denaro, nonché le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarietà, potranno essere corrisposte all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione dell'iter adottivo. In ogni caso esse non possono essere considerate parte dei costi procedurali, perché rappresentano, invece, l'espressione del coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente; naturalmente esse devono essere spontanee.

L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovrà dare conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi delle spese, sostenute dai genitori adottivi, anche al fine del rilascio delle attestazioni utili allo sgravio fiscale previsto dalla legge.

La scheda costi relativa ad ogni singolo caso preso in carico va inviata alla Commissione entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'ingresso, salvi eventuali costi aggiuntivi da comunicare con scheda integrativa entro congruo termine.

Autorizzazioni all'ingresso.

Tutti i documenti necessari ai fini dell'emissione del decreto di autorizzazione all'ingresso devono pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali tradotti e legalizzati, preferibilmente in un'unica soluzione. Solo per motivi di urgenza, individuabili nella situazione di rischio per il minore a permanere nel suo Paese di origine (malattia, stato di belligeranza, epidemia, ecc.) sarà possibile far pervenire via fax la documentazione. Ogni documento deve essere indirizzato alla Commissione per le adozioni internazionali secondo le regole di buona amministrazione pubblica; va, pertanto, esclusa nell'invio ogni personalizzazione. Si sottolinea che il provvedimento monocratico verrà adottato per i casi effettivamente urgenti e comprovati come tali.

QUADRO B - COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e servizio privato, al fine di fornire alle autorità straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi e ancora al fine di rendere loro più semplice l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di incontro bambino-famiglia. L'ente può anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneità.

L'ente, per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità.

Va precisato che alle competenti autorità straniere dovrà essere inviato il decreto di idoneità congiuntamente alla relazione psicosociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facoltà di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale integrazione avrà lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola cosi conforme allo standard richiesto dal singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre ai servizi.

L'ente, come già sottolineato, deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe pro-

cedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.

Compete naturalmente alle autorità del Paese di origine provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilità del minore, nonché fornire tutte le informazioni che lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale «reale», che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessità, aspettative e capacità di affrontare l'inserimento in una nuova realtà familiare, scolastica e sociale. Tenuto però conto che non tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, è auspicabile che dopo l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilità, l'ente, ove ne abbia la possibilità, integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad interiorizzare le fisionomie di coloro che saranno i suoi genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende (vedi scheda mod. M/1 e M/2).

Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovrà adoperarsi affinché i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, così da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunità fraternale. Se ciò non è realizzabile con la disponibilità delle famiglie in attesa presso tale ente, questi è tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa zona, o in regioni contigue.

QUADRO C - PROFILI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI

Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:

1) generalità degli adottanti e luogo di residenza;

2) data e luogo di emissione del decreto di idoneità;

3) data del conferimento dell'incarico;

4) data in cui la coppia consegna i documenti;

5) Paese di destinazione e data dell'invio dei documenti nel Paese stesso;

6) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;

7) data della formulazione della proposta alla coppia interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;

8) generalità del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;

9) data della trasmissione dell'accettazione della proposta alle competenti autorità nel Paese d'origine;

10) data di partenza della coppia e data del suo rientro in Italia;

11) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario;

12) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;

13) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (cambio del Paese, richiesta per un di fratello/i, revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica, opposizione all'adottabilità degli aventi diritto, ecc.).

A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore l'ente dovrà trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente in un unico plico, i seguenti documenti:

1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo l'allegato mod. E/32;

2) decreto di idoneità dei coniugi rilasciato dal TM;

3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;

4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;

5) attestazione del principio di sussidiarietà rilasciata dalla competente autorità straniera;

6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico-sociale del minore;

7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti;

8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata;

9) certificato di nascita emesso in conformità del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del Paese di origine;

10) per i Paesi Aja certificato di conformità alla Convenzione ex art. 23, comma 1.

QUADRO D - COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a ciò autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che operano nello stesso Paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, così da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora più produttiva risulterà la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarietà se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area (Est europeo/Africa/Asia/Sud America).

La Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si farà carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto, ed anche di individuare le modalità per la convergenza di risorse di più amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.

A tal fine la Commissione adozioni internazionali — nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza — tenendo presenti le priorità ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, può finanziare progetti di aiuto per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonché la quantità delle risorse impegnate.

I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.

La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarietà possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite. Ed è su questa direzione che prioritariamente intende orientare la propria linea politica.

La Commissione si riserva di emettere un ulteriore documento specifico sulla vigilanza, servizio in via di organizzazione, che presumibilmente sarà attivo entro le prime settimane del nuovo anno.

Mod. E.2

SCHEDA DELLA METODOLOGIA SEGUITA DAI SERVIZI DELL'ENTE.

Al fine di avviare un processo conoscitivo ed un monitoraggio del percorso psicologico – sociale offerto alle coppie aspiranti all'adozione, questa Commissione invita ciascun Ente autorizzato a fornire i dati richiesti compilando ed inviando via fax la allegata scheda informativa. Oltre alla scheda che presenta un carattere schematico, l'ente potrà anche inviare – volendo – una breve relazione a carattere discorsivo, esplicativa del percorso condotto con le coppie aspiranti all'adozione prima della partenza e di un eventuale sostegno al loro rientro in Italia. L'ente è invitato a premettere alla compilazione di questa scheda:

a) una presentazione dei servizi predisposti per gli aspiranti genitori adottivi;
b) una presentazione della metodologia di intervento;
c) una presentazione dei progetti di prevenzione dell'abbandono, cooperazione e sussidiarietà nel Paese da cui proviene il minore.

n. **………………..………………**
del **...……………………………..**
Inserire numero e data della delibera con la quale l'ente è stato autorizzato

Ente Autorizzato	
Paese Straniero	

A	***INFORMAZIONE***

A quali elementi viene dato maggiore spazio nella fase informativa:

1. geografia/storia del Paese
2. cultura e religione
3. lingua
4. tradizioni, usi e costumi

B	***FORMAZIONE IN ITALIA.***

A quali modalità viene dato spazio nella fase formativa:

1. colloqui individuali
se si, quanti: ..……………………………….(in media)
con quali finalità (specificare) …………………………………………………...
quali sono gli argomenti maggiormente trattati (specificare) ………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. incontri di gruppo
se si, quante sessioni: ……………………..
se si, quanti partecipanti: ………………….
quali professionalità vengono impegnate ……………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3 cadenza degli incontri di gruppo: …………………………………………
4 a) esiste uno schema di riferimento teorico
se si, quale:
……………………………………………………………………………………………………..
4 b) da quali professionalità viene utilizzato: ………………………………………………….

C	L'ABBINAMENTO

Ricevuta la proposta di abbinamento dal Paese di origine, di fatto, attraverso quale metodologia viene presentato il bambino alla coppia:

a) per telefono
b) per posta
c) se la coppia viene convocata indicare dove e chi provvede a fare la ''presentazione'' del bambino e raccoglie l'assenso …………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

D	ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESTERO

1 Qual'è la professionalità del referente/ti all'estero:
- assistente sociale
- psicologo
- psicopedagogista
- assistente all'infanzia
- avvocato
- altro

2 Quali servizi l'ente, attraverso i propri collaboratori all'estero è in grado di offrire effettivamente ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3 Questo/i referente/i è presente all'incontro con il bambino/a. (si) (no)

4 Questi incontri per quanto tempo avvengono prima della partenza ………………….
……………………………………………………………………………………..

5 Esiste un referente in ambito sociale o psicologico nel Paese straniero, cui l'ente può relazionarsi (si) (no)

E	POST ADOZIONE

1 Il sostegno psicologico dopo il rientro viene fornito:
1 a) sempre a tutti
con quali modalità …………………………………………………………
1 b) su richiesta delle coppie
con quali modalità …………………………………………………………
2 è previsto l'intervento di:
2 a) assistente sociale
2 b) psicologo
2 c) psicopedagogista
2 d) altra figura (specificare) ……………………………………………
in media quante richieste (in percentuale) sono prevenute dalle coppie dopo il rientro in Italia………………………………………………………………………………
3 in media quante consulenze o servizi vengono offerti dall'Ente……………………
4 come l'ente si è organizzato per ottemperare all'impegno di invio dei follow-up richiesti dal Paese d'origine del minore: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Data ………………………………

Il Legale Rappresentante

Mod. E1

SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE ALL'ESTERO

L'ente ……………………………………………………………………………………………….
autorizzato ad operare (o che chiede di essere autorizzato ad operare) in ……………………………
e più precisamente nel territorio di: ………………………………………………..(indicare la città o provincia o distretto o regione o, in caso di confederazione, lo stato)

DICHIARA

Di avere individuato ai fini di instaurare/mantenere rapporti di collaborazione i seguenti riferimenti:

a)………………………………………………………….. (indicare se associazione, fondazione, ONG, istituto o altro) ubicato al seguente indirizzo………………………………………………

b) di avere una sede propria …………………………………………………(indicare denominazione e indirizzo)

c) di essere reperibile presso lo studio ……………………………………………(indicare cognome, nome e indirizzo)

d) di essere reperibile presso il domicilio di ……………………………………………(indicare cognome, nome e indirizzo)

e) altro……………………………………………………………………………(indicare)

Dichiara inoltre che referente principale o rappresentante legale dell'ente in…………….. è stato nominato il/la Sig.………………………………………………… che a sua volta per l'espletamento dell'attività relativa alla finalizzazione delle pratiche di adozione internazionale con relativo accoglimento, accompagnamento e assistenza in luogo agli aspiranti genitori adottivi, sarà coadiuvato dai collaboratori di cui si allegano le schede individuali, unitamente a quella del referente o rappresentante legale secondo il Mod. B/10/bis

Data

Firma del legale rappresentante

Mod. B.10-*bis*

SCHEDA RELATIVA AL REFERENTE/COLLABORATORE ALL'ESTERO.

Ente	
Paese Straniero	

*1 Cognome:*____

*2 Nome:*____

*3 Data di nascita:*____

*4 Luogo di nascita:*____

*5 Residenza/domicilio:*____

*6 Documento di identità/passaporto:*____

*7 Titolo di studio (allegare fotocopia):*____

*8 Professione svolta negli ultimi tre anni:*____

*9 Professione attuale:*____

*10 Tipo di incarico svolto per conto dell'ente (se referente, se legale, se interprete, se psicologo etc.) indicare quale:*____

*11 E' prevista la sua presenza e partecipazione agli incontri famiglia-minore?*__________________
Se SI indicare con quali modalità ____

12 Tipologia di accordo stipulato in merito alle modalità di collaborazione, eventuale scadenza e/o condizioni poste (se esiste allegare) ____

13 Compenso pattuito per la prestazione (indicare se mensile, forfetario, se a singola pratica): quanto quando e come viene riconosciuto ____
____
____
____
___

NOTE: ____
____
____
____
____

Data ………………………………

Il Legale Rappresentante

Mod. E.3

SCHEDA COSTI A CURA DELL'ENTE.

La scheda costi è finalizzata ad omogeneizzare la lettura degli oneri che le coppie sostengono nel percorso adottivo in un Paese straniero.

La scheda si articola in un quadro A che comprende le voci dei costi in Italia, in un quadro B che si riferisce agli oneri che si prevede vadano sostenuti all'estero nonché in un quadro D relativo alle spese sostenute dalla coppia per l'assistenza logistica all'estero.

Si evidenzia che eventuali contributi volontari, finanziamenti di progetti e/o donazioni non rientrano tra gli oneri del percorso adottivo e ricadono in altra disciplina giuridica di controllo.• Al fine di una più completa e trasparente collaborazione con la Commissione e le altre Amministrazioni competenti per la vigilanza, l'ente dovrà comunicare alla fine di ogni anno i contributi ricevuti a qualsiasi titolo specificando, la provenienza, il soggetto finanziatore e la destinazione degli stessi.

n. …………………..………………
del ...……………………………..
<u>Inserire numero e data della delibera con la quale l'ente è stato autorizzato</u>

Ente Autorizzato	
Paese Straniero	

A	***Spese sostenute in Italia dalla coppia.***

1	***Spese relative all'istruzione della pratica.***	***Lit***	***Euro***
1.1	*Spese di segreteria e/o di gestione dell'ente.*		
1.2	*Spese relative al percorso formativo (accoglimento, preparazione, accompagnamento etc.).*		
1.3	*Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.*[1]		
1.4	*Totale*		

2	***Formazione del fascicolo.***	***Lit***	***Euro***
2.1	*Traduzione dei documenti (se fatta in Italia).*		
2.2	*Legalizzazione e invio nel Paese*		
2.3	*Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.*[2]		
2.4	*Totale*		

3	***Post adozione***	***Lit***	***Euro***
3.1	*Relazioni sull'inserimento n. ……… per n. ……… anni.*		
3.2	*Spese traduzioni e di invio nel Paese*		
3.3	*Costo sostegno psicologico, quando richiesto, a consultazione Lit. /Euro…………*		
3.4	*Totale*		

• Si veda la normativa vigente in materia di ONLUS e le competenze dell'Amministrazione Finanziaria.

[1] Indicare il dettaglio:
………
………

[2] Indicare il dettaglio:
………
………

B	***Spese sostenute all'estero dalla coppia.***

1	***Procedura all'estero.***	***Lit***	***Euro***
1.1	*Spese relative al rappresentante, fondazione corrispondente, o altro, dell'ente all'estero.*		
1.2	*Spese di verifica e/o autentica dei documenti richieste dall'Autorità Centrale o altra Autorità del Paese ad essa corrispondente.*		
1.3	*Spese traduzione dei documenti (se fatta nel Paese di destinazione).*		
1.4	*Spese per l'avvocato (ove obbligatoria).*		
1.5	*Spese per l'iter legale (bolli o diritti erogati presso l'Autorità Giudiziaria).*		
1.6	*Spese per interpreti.*		
1.7	*Spese per accompagnatori.*		
1.8	*Spese per autisti.*		
1.9	*Eventuali spese per altre figure professionali (assistenti sociali, psicologi etc.) indicare quali.*[3]		
1.10	*Spese per altri servizi a disposizione delle famiglie.*[4]		
1.11	*Spese di mantenimento del/dei minori ove richieste dal Paese.*		
1.12	*Spese mediche ospedaliere, ove necessarie.*		
1.13	*Totale.*		

2	***Spese per iter burocratico***	***Lit***	***Euro***
2.1	*Traduzione, legalizzazione documenti del minore.*		
2.2	*Spese per passaporto, visti.*		
2.3	*Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.*[5]		
2.4	*Totale.*		

3	***Donazioni/contributi.***	***Lit***	***Euro***
3.1	*Donazione all'istituto.*		
3.2	*Eventuale contributo a progetti specifici di: prevenzione, sussidiarietà, aiuti umanitari o solidarietà (cancellare ciò che non è di pertinenza).*		
3.3	*Totale*		

C	***Totale***	***Lit***	***Euro***
1.1	*Sommatoria di A 1.4 - A 2.4 - A 3.4 - B 1.13 - B 2.4 - B 3.3.*		

[3] Indicare il dettaglio:
……
……

[4] Indicare il dettaglio:
……
……

[5] Indicare il dettaglio:
……
……

D	***Assistenza logistica.***

1	***Spese viaggio..***	***Lit***	***Euro***
1.1	*Spese di viaggio genitori e minore/i.*		
1.2	*Spese per spostamenti interni al Paese.*		
1.3	*Spese di soggiorno, indicare se struttura dell'ente, albergo o altro.*[6]		
1.4	*Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.*[7]		
1.5	*Totale.*		

Data ……………………………

Il Legale Rappresentante

Tutte le spese sostenute nelle singole voci della presente scheda, devono essere adeguatamente documentate.

Le donazioni agli Istituti, così come eventuali contributi a progetti di prevenzione, sussidiarietà, aiuti umanitari o solidarietà, pur non potendoli includere tra le voci che concorrono a comporre il ''costo puro'' dell'iter adottivo, non si può disconoscere l'esistenza tanto è vero che in alcuni contesti concorrono a far lievitare notevolmente la somma complessivamente occorrente per realizzare l'adozione. Al fine di avere una panoramica realistica delle spese che una famiglia deve sostenere per accogliere uno o più minori si chiede di compilare la tabella di seguito riportata.

	Donazioni/contributi	***Lit***	***Euro***
3.1	*Donazioni all'istituto*		
3.2	*Eventuale contributo a progetti specifici di: prevenzione, solidarietà, aiuti umanitari o solidarietà (cancellare ciò che non è di pertinenza)*		
3.3	*Totale*		

[6] Indicare il dettaglio:
……
……

[7] Indicare il dettaglio:
……
……

Mod. E.32

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

Alla Commissione per le Adozioni
Internazionali
Via Veneto 56
00187 Roma
Al Tribunale per i Minorenni di……………….
Al Servizio dell'Ente Locale
(servizio che ha redatto la relazione psicosociale per il TMM)
e,p.c. Al Consolato d'Italia di ………………………..

Oggetto: Accordo sulla prosecuzione della procedura di adozione internazionale e richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia (art.39/f legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98, e art.17/c Convenzione de L'Aja 29.05.1993)

(nome dell'ente), autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a curare le procedure di adozione internazionale e iscritto nell'albo degli enti autorizzati (G.U. nr……del……)
Dato atto:
che (*L'Autorità Straniera del paese*)
ha proposto che il/i minore/i *(nome cognome e data di nascita)*
sia/siano affidato/i ai coniugi *(nomi e cognomi)*
i quali in data ………………………… hanno sottoscritto il loro consenso alla proposta

che sussistono le condizioni di cui all' art. 4 della Convenzione de L'Aja del 29.05.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

Visto l'art.31 della legge 4.05.1983 n.184 modificata con legge 31.12.1998 n.476, e l'art 17 lettera c della Convenzione stessa;

CONCORDA

Sull'opportunità che il procedimento di adozione sopra indicato possa proseguire e pertanto

RICHIEDE

Alla Commissione per le Adozioni Internazionali l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i

Allega (per la sola Commissione Adozioni) la seguente documentazione.

Luogo e data

Timbro e firma dell'ente

M/1

PROFILO PSICO-SOCIALE DEL/DELLA MINORE

Cognome…………………………………………………………………
Nome……………………………………………………………………..
Data di nascita (o età presunta)…………………………………….Sesso………………………
Luogo di nascita…………………………Provincia…………………. Stato……………………..
Caratteristiche somatiche…………………………………………………………………………
Presenza di handicap fisici, psichici o eventuali altre limitazioni, se sì specificare quali……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Composizione della famiglia d'origine, se conosciuta:
Nome del padre…………………………………………………………età …………………….
Nome della madre………………………………………………………età……………………..
Fratelli/sorelle (specificare nomi, sesso, età e luogo ove risiedono)………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Dopo l'allontanamento il minore ha avuto la possibilità di mantenere rapporti con i fratelli/sorelle e/o i componenti della famiglia allargata……………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Motivi dell'abbandono…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
In che data e da chi è stata decretata l'adottabilità?…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Data del suo ingresso in istituto o comunità di accoglienza o famiglia affidataria *(specificarne, il nome, la località e se si tratta di struttura pubblica o privata)*……………………….……………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Indicare se esistono servizi di sostegno al minore e se questi sono disponibili all'interno o all'esterno della struttura…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Se il minore è in età scolare indicare se frequenta le lezioni all'interno o all'esterno della struttura?…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
Quale classe frequenta e con quali risultati?…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Prima dell'attuale collocazione il/la minore è stato presso altre strutture? Se sì indicare per quanto tempo e i motivi del suo trasferimento……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Esiste una traccia delle precedenti collocazioni che possono in qualche modo permettere di ricostruire la storia e i comportamenti pregressi del/la minore ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Indicare come il/la minore ha reagito all'ingresso nell'istituto e agli eventuali trasferimenti avvenuti
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si è a conoscenza di eventuali maltrattamenti e/o abusi subiti dal minore prima o dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza?………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

Qual è il suo rapporto con gli educatori?……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Qual è il rapporto con il gruppo dei pari?…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Qual è il rapporto con i ragazzi/e più grandi e più piccoli di lui?……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Ha ricevuto visite di familiari durante il periodo della sua istituzionalizzazione? Se sì indicare da chi, con quale frequenza, le reazioni e il comportamento durante e dopo tali visite…………………..
………………………………………………………………………………………………………
Indicare se ha avuto la possibilità di mantenere rapporti significativi con eventuali fratelli/sorelle….
………………………………………………………………………………………………………
Nell'eventualità dell'esistenza di fratelli e/o sorelle dove sono attualmente collocati? Sono anche loro in situazione di abbandono e adottabiltà?……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Sono state ricercate soluzioni alternative all'adozione internazionale? Se sì quali e con che risultati……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Il/la minore ha avuto precedenti esperienze di adozioni nazionali? Se fallite indicarne i motivi……..
………………………………………………………………………………………………………
Il/la è informato della sua situazione giuridica e dell'ipotesi di essere inserito in una nuova famiglia straniera che non ha nulla in comune con lui e ciò che questo comporta? *(Rottura dei rapporti sociali, inserimento in altra comunità che ha regole, comportamenti, leggi e cultura diversi)*
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Come ha reagito a questa ipotesi?…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Ha espresso, se in grado di farlo, ipotesi sulla tipologia della famiglia nella quale vorrebbe essere accolto?…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Chi si occupa della sua preparazione all'incontro con la nuova famiglia?……………………………
………………………………………………………………………………………………………
Analisi complessiva e attualizzata sulla situazione del minore, caratteristiche, comportamenti e quant'altro possa essere utile conoscere …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Note/suggerimenti utili sulle caratteristiche della famiglia che dovrebbe accogliere il/la minore e sugli atteggiamenti che la stessa dovrebbe tenere per comprendere e contenere il bagaglio di esperienze, problemi, sogni ed aspettative che il/la minore porterà in "dote"………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cognome, nome e qualifica professionale di chi ha compilato il profilo psico-sociale (indicare inoltre se operatore pubblico o dell'ente autorizzato……………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………
Firma
Luogo e data di compilazione.

M/2

SCHEDA SANITARIA

Cognome e nome…………………………………………………………Sesso……..………………
Data, luogo e paese di nascita…………………………………………………………………………
Nome, indirizzo e luogo dell'ospedale, istituto, comunità o famiglia affidataria dove il/la minore risiede al momento della compilazione di questa scheda…………………………………………..

ANAMNESI FISIOLOGICA NEONATALE
Gruppo sanguigno………………… Fattore Rh………………….. Parto…………………………….
Peso…………………………….. Lunghezza………………….. Circonferenza cranica …………
Allattamento……………………………………………………………………………………...
Screening neonatale ………………………………………………………………………………...

Sonno:	tranquillo irrequieto	insufficiente	difficoltà ad addormentarsi	
Alimentazione:	normale	insufficiente	eccessiva	rifiuto
Contatto fisico:	cercato	respinto	selettivo	
Reazioni:	attiva	passiva	apatica	ansiosa
	quieta	variabile	mista	
Comportamento:	tranquillo	iperattivo	provocatorio	irritato

ANAMNESI FISIOLOGICA INFANTILE
Motricità …………………………………………………………………………………………
Linguaggio ………………………………………………………………………………………
Dentizione …………………………………………………………………………………………
Stato di nutrizione………………………………………………………………………………..
Handicap o limitazioni ……………………………………………………………………………

VACCINAZIONI
Tipo di vaccino………………………………………………

	D	T	P	P	Data	Data	Data	Data
DTPP 1					……………	……………	……………	…………...
2					……………	……………	……………	…………...
3					……………	……………	……………	…………...
4					……………	……………	……………	…………...
Morbillo					……………	……………	……………	…………...

Altre vaccinazioni:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Tests:	Cuti BK test-Mantoux	Data ………………	Esito …………………….
	AIDS ………………….	Data ………………	Esito …………………….
	VDRL ………………….	Data ………………	Esito …………………….
	Epatite B ……………….	Data ………………	Esito …………………….
	Altro *(specificare)* …………………………………………………………………		

Ha sofferto o soffre di patologie quali: malattie esantematiche – infettive – allergie o altro ? ……….
……………………………………………………………………………………………………
Ha sofferto o soffre di altre malattie? Se sì indicare ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Ha subito ricoveri ospedalieri? Se sì, indicare cause, decorso e date ………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ha subito interventi chirurgici? Se sì, indicare …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

INFORMAZIONI CIRCA LA FAMIGLIA D'ORIGINE
Padre:
data di nascita o età……………………… età al momento della nascita del/la figlio/a…………….
Si è a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
E' Vivente?………………Se deceduto indicare l'anno e la causa se conosciuta
……………………………………………………………………………………………………
Madre:
data di nascita o età……………………… età al momento della nascita del/la figlio/a…………….
Si è a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
E' Vivente?………………Se deceduta indicare l'anno e la causa se conosciuta
……………………………………………………………………………………………………
SITUAZIONE ATTUALE

A livello generale lo stato fisico e psichico del/la minore si può considerare consono all'età? ……...
……………………………………………………………………………………………………
Quali esami medici sono stati effettuati di recente? Presso quale struttura? In che data? ……..…….
……………………………………………………………………………………………………

Controllo degli sfinteri: SI NO
Enuresi diurna SI NO Enuresi notturna SI NO
Sviluppo puberale SI NO Menarca: SI NO

Manifesta i sintomi dell'abbandono? *(dondolamento, scuotimento della testa, strappo di capelli o altre manifestazioni autolesive)*
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Quale gratificazione ricerca maggiormente? (cibo, contatto fisico con bambini e/o adulti, oggetti)
…………………………………………………………
Sono reperibili informazioni sanitarie, o di altro rilievo, antecedenti alla compilazione di questa scheda? Se sì, indicarli e/o allegare copia …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Cognome, nome e qualifica professionale del compilatore
Firma
Data

02A00403

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Disposizioni relative agli uffici di Roma 3 e Bolzano.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Disposizioni relative agli uffici di Roma 3 e Bolzano.

1.1. Il comune di Fonte Nuova è inserito nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di Roma 3.

1.2. L'ufficio di Bolzano è attivato, ai soli fini organizzativi interni, il 21 dicembre 2001.

Motivazioni.

Nella provincia di Roma è stato di recente istituito il comune di Fonte Nuova. L'ambito territoriale del nuovo comune è per la maggior parte inserito nella circoscrizione dell'ufficio di Roma 3 mentre solo una porzione modesta è ricompresa nella circoscrizione di quello di Tivoli.

Il presente atto dispone pertanto l'inserimento del comune di Fonte Nuova nella circoscrizione dell'ufficio di Roma 3.

Viene poi disposta l'attivazione ai soli fini organizzativi interni dell'ufficio di Bolzano, per accelerare le procedure di realizzazione del nuovo ufficio ed assicurarne l'avvio operativo entro i primi mesi del 2002. L'attivazione ai fini interni del predetto ufficio consente al direttore designato di organizzare la nuova struttura e predisporre i relativi servizi logistici.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

02A00231

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Competenza e attivazione degli uffici di Firenze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Competenza e attivazione degli uffici di Firenze.

1.1. Nel comune di Firenze hanno sede tre uffici locali dell'Agenzia delle entrate, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.2. Gli uffici di cui al punto 1.1. sono attivati il 21 dicembre 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette, gli uffici del registro, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale di Firenze.

1.3. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei nuovi uffici di Firenze è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici locali.

1.4. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro di Firenze, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì ripartite le competenze in materia di rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.

1.5. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

2. Disposizioni transitorie.

2.1. Alla data di soppressione del primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Firenze 3.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Firenze. Va precisato che a Firenze erano previsti quattro uffici ma per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari ne vengono attivati solo tre, ripartendo tra essi l'intera circoscrizione territoriale della predetta sede.

I nuovi uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A, del registro e della sezione staccata della direzione generale, che vengono quindi soppressi. Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i tre uffici vengono definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici. Per la stessa ragione viene demandata al direttore regionale la determinazione della competenza relativamente ai rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali si è ritenuto opportuno concentrarne l'esecuzione presso un unico ufficio, quello di Firenze 3, con competenza estesa all'intera provincia.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI FIRENZE

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
Firenze 1	Circoscrizioni 1 e 3 di Firenze e comuni di Bagno a Ripoli, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo.
Firenze 2	Circoscrizione 4 di Firenze e comuni di Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa.
Firenze 3	Circoscrizioni 2 e 5 di Firenze e comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino.

02A00232

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Sora nei giorni 5 e 6 dicembre 2001.

Motivazione:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 5 e 6 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Sora.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00235

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Sora nei giorni 5 e 6 dicembre 2001.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 5 e 6 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Sora.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00236

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Frosinone, già competente per il distretto di Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Frosinone, già competente per il distretto di Sora nei giorni 5 e 6 dicembre 2001.

Motivazione:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 5 e 6 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Sora.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00237

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999, le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 17 dicembre 2001, prot. n. 318807 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari - servizio pubblicità immobiliare, nella sede di viale Umberto n. 26;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco totale del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari sede di viale Umberto n. 26 è accertato come segue:

dalle ore 10 del giorno 15 dicembre 2001 fino alle ore 12,20 del giorno 17 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MARTINI

02A00028

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 7 gennaio 2002.

Modificazioni al regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015452, relativo all'adozione del regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. LB/ n. 011602 del 20 luglio 2001, con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta delibera del Consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che non contiene rilievi in ordine alle modifiche proposte;

Decreta:

Al regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2002

Il Presidente: BIANCO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, N. 015452 - REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

All'art. 4 *(Modalità di costituzione. Durata in carica).*

Aggiungere il seguente comma:

«3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, e nel rispetto di criteri generali e procedure fissate dal consiglio direttivo, il Comitato di consulenza scientifica può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di esperti esterni».

02A00357

DECRETO 7 gennaio 2002.

Modificazioni al regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015447, relativo all'adozione del regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. LB/ n. 011602 del 20 luglio 2001, con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta delibera del consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che contiene alcuni rilievi di merito in ordine alle modifiche proposte;

Vista la delibera n. 348 del 28 dicembre 2001, con la quale il consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali di merito, ha ritenuto di accogliere il rilievo in ordine alla modifica di cui all'art. 5, comma 1, mentre ha ritenuto di non accogliere il rilievo in ordine alla modifica di cui all'art. 19, comma 3;

Decreta:

Al regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2002

Il Presidente: BIANCO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, N. 015447 - REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E SULLA DIRIGENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

All'art. 5 *(Uffici di diretta collaborazione).*

Al comma 1, sostituire la parola «cinque» con la parola «sei».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione dipendono funzionalmente dai rispettivi organi e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite».

All'art. 10 *(Nomina).*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'incarico, rinnovabile una sola volta, ha durata non superiore a quattro anni, che non può eccedere quella del mandato del presidente, salvo i casi di cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancato rinnovo dell'incarico, questo può essere prorogato per non più di tre mesi, in attesa dello svolgimento della selezione di cui al comma 3».

All'art. 19 *(Riorganizzazione degli uffici e decentramento di funzioni alle strutture scientifiche).*

Al comma 3, sostituire le parole «entro sei mesi dalla data di nuova costituzione» con le seguenti parole: «nei tempi e con le cadenze di attivazione del nuovo sistema di amministrazione e contabilità previste dall'art. 73 dell'apposito regolamento e comunque non oltre il 1° gennaio 2003».

02A00358

DECRETO 7 gennaio 2002.

Modificazioni al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015446, relativo all'adozione del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. LB/ n. 011602 del 20 luglio 2001, con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta delibera del consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che contiene alcuni rilievi di merito in ordine alle modifiche proposte;

Vista la delibera n. 348 del 28 dicembre 2001, con la quale il consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali di merito, non ha ritenuto di apportare modifiche al testo approvato con la deliberazione n. 133/2001 del 28 giugno 2001;

Decreta:

Al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2002

Il presidente: BIANCO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, N. 015446 - REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

All'art. 3 *(Articolazioni degli istituti).*

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di spesa».

Al comma 3, dopo le parole «sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'Istituto» aggiungere le seguenti parole: «, cui è riconosciuta autonomia di spesa,».

All'art. 12 *(Composizione e procedure di formazione).*

Al comma 1, lettera *b)*, aggiungere il seguente periodo: «i ricercatori e i tecnologi associati di cui al successivo art. 15 non possono essere eletti in numero superiore ad un terzo della rappresentanza elettiva di cui alla presente lettera».

All'art. 16 *(Diritti e doveri).*

Al comma 1, dopo le parole «comitato di istituto», aggiungere le seguenti parole: «nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, e».

All'art. 27 *(Revisione straordinaria della rete scientifica. Norme transitorie).*

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. In sede di prima applicazione:

a) le sezioni territorialmente distinte degli istituti sono individuate nell'atto costitutivo;

b) entro trenta giorni dalla data di costituzione del nuovo Istituto sono avviate le procedure per la nomina del direttore;

c) entro trenta giorni dal suo insediamento il nuovo direttore propone al consiglio direttivo la nomina dei responsabili delle sezioni territorialmente distinte già individuate nell'atto costitutivo e avvia le procedure di elezione delle componenti del comitato di istituto di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *d)*;

d) entro i successivi trenta giorni il direttore, sentito il comitato di istituto composto dai responsabili delle sezioni territorialmente distinte e dai componenti elettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *d)*, costituisce le eventuali ulteriori sezioni di ricerca o le strutture tecniche di servizio e nomina i relativi responsabili;

e) il comitato di istituto, a partire dalla data di costituzione nella composizione prevista dall'art. 12, comma 1, con la nomina di tutti i responsabili di sezione, ovvero con l'elezione dei loro rappresentanti, assume tutti i compiti di cui al presente regolamento.

3. A partire dalla data di cui al comma 2, lettera *e)*, per l'Istituto si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa l'attivazione del Consiglio scientifico, secondo le nuove procedure di nomina, e la possibilità di associare ricercatori presso l'Istituto.

4. I ricercatori e professori universitari formalmente assegnati ai centri di studio nell'ambito delle rispettive convenzioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati ai centri fino alla revisione di cui all'art. 26. Tali ricercatori e professori universitari, in seguito alla revisione, possono essere associati, a domanda, presso i nuovi istituti che accorpino centri di studio cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca, anche nel caso in cui non siano state ancora stipulate le convenzioni di cui all'art. 19. Sulla domanda decide il nuovo direttore, dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 15, comma 1. L'associazione può avere una durata non superiore a due anni e dà diritto di elettorato attivo e passivo per il comitato di istituto, nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, e di nomina a responsabile di sezione».

02A00359

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001.

Assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 306/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2001,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), è istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: Fondo di compensazione);

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;

l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il Fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione n. 58/01;

Considerato che l'istituzione del Fondo di compensazione costituisce una novità nel settore del gas e, conseguentemente, pone la necessità di valutare la funzionalità della disciplina organizzativa e sostanziale di detto Fondo in considerazione delle evidenze che emergeranno dalla fase di prima attuazione al fine di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle specifiche esigenze del settore;

Ritenuto che:

anche al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a definire i contenuti dell'incarico richiamato nel terzo alinea della premessa, sia opportuno che, in una prima fase sperimentale, l'Autorità, ai fini dell'amministrazione del Fondo, si avvalga della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stante la consolidata esperienza da questa maturata nella gestione di analoghe attività nel settore dell'energia elettrica;

ai fini di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della deliberazione n. 58/01;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del provvedimento:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) Cassa del conguaglio è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

c) deliberazione n. 58/01 è la deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01;

d) fondo di compensazione è il fondo per la compensazione temporanea di costi di distribuzione del gas di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 58/01.

Art. 2.

Affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione del fondo di compensazione

2.1. Per un periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2002, l'Autorità, ai fini all'amministrazione del fondo di compensazione, si avvale della Cassa conguaglio quanto alle attività di gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi. A tale fine la Cassa conguaglio definisce, entro il termine di cui al presente comma, le modalità operative in base alle quali gli esercenti effettuano i versamenti sul conto di cui al comma 2.2.

2.2. Al fine di gestire le disponibilità di pertinenza del fondo di compensazione, è istituito presso la Cassa conguaglio il conto per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Milano, 17 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

02A00285

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 319/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 agosto 2001, n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 242/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001) prevede che l'Autorità entro il 31 dicembre 2001 proceda alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

l'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità comunichi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

con la deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01) l'Autorità ha quantificato gli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000, adeguando la componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Premesso altresì che:

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 4, comma 1, del decreto 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000 e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero delle attività produttive;

a partire dal 1° gennaio 2002 non sarà più riconosciuta l'ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto 21 novembre 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

il decreto 10 dicembre 2001;

il provvedimento C.I.P. n. 6/92;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01;

la deliberazione n. 205/99;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n. 230/00);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (di seguito: testo integrato);

la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01, in corso di pubblicazione;

la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 318/01, in corso di pubblicazione;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

il parametro γ è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

ai fini della fissazione della componente CCA, ciascuna tipologia di contratto viene distinta in due sottoinsiemi, il primo relativo ai clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 ed il secondo relativo ai clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

i profili di prelievo dei sottoinsiemi di cui al precedente alinea risultano differenti, in particolare la percentuale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 risulta più elevata nelle fasce nelle quali i parametri PG_T assumono valori più elevati;

ai sensi del comma 22.5 del testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

Considerato altresì che:

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ed il termine previsto dall'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto comportano la necessità di prevedere la copertura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, dei costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000;

i costi previsti per l'anno 2002 dalla società SoGIN S.p.a. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *i)*, *ii)* e *iv)*, del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, e presentati all'Autorità in data 27 settembre 2001 non risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001;

ai sensi dell'art. 19 del testo integrato, la componente UC4 è fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh;

a decorrere dal 1° gennaio 2002 le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono destinate interamente a copertura dell'onere ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato;

le procedure concorsuali di cui al decreto 21 novembre 2000 per l'assegnazione della capacità produttiva nell'anno 2002 non sono ancora state eseguite e pertanto non è ancora quantificabile l'onere, in capo al Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato;

sono stati riscontrati errori materiali al comma 55.5 del testo integrato;

Ritenuta l'opportunità di:

riconoscere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per il bimestre gennaio-febbraio 2002, un'aliquota della componente tariffaria A2 pari a quella stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito dell'adeguamento della medesima componente tariffaria stabilito con la deliberazione n. 146/00;

ridurre in via cautelativa, in attesa degli esiti delle procedure concorsuali previste dal decreto 21 novembre 2000 per l'assegnazione della capacità produttiva per l'anno 2002 e della conseguente definizione dell'onere ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato, le aliquote della componente tariffaria A3 in misura pari, in media, a 0,05 centesimi di euro/kWh;

ridefinire le aliquote della componente tariffaria UC4 di cui al comma 19.1, lettera *b)*, del testo integrato per tipologia contrattuale, modulandole in funzione del peso dei consumi di ciascuna tipologia sul totale dei consumi dei clienti del mercato vincolato;

provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni di seguito: (testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno-settembre 2001, è fissato pari a 1,646 centesimi di euro/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 è pari a 3,720 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ, PG, PG_T e della componente CCA

3.1. I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2. Il parametro PG per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 è pari a 5,777 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a)* ad *e)* del testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 6.

Rettifiche del testo integrato

6.1. Nel comma 55.5 del testo integrato le parole «le componenti tariffarie A» sono sostituite con le parole «le componenti tariffarie A2, A3 e A5».

6.2. Nel comma 19.1, lettera *b)*, del testo integrato le parole «, fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh» sono cancellate.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

PARAMETRO γ

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	Parametro γ
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	1,0730
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9200
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	1,1800
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8690
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	1,1360
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	0,9940

TABELLA 2

PARAMETRO PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	13,058
F2	7,475
F3	5,755
F4	3,720

TABELLA 3.1

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	6,20
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,31
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	6,81
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,02
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	6,56
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	5,74

TABELLA 3.2

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	14,36	8,22	6,33	4,09
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,36	8,22	6,33	4,09
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	14,36	8,22	6,33	4,09
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,67	7,83	6,03	3,89
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	13,67	7,83	6,03	3,89
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	13,42	7,68	5,92	3,82

TABELLA 4

COMPONENTE PV

TARIFFA D2

Fasce di consumo (kWh/anno)	PV (centesimi di euro/kWh)
da a	
0 1800	3,16
1801 2640	4,72
2641 4440	5,91
oltre 4440	4,72

TARIFFA D3

	PV (centesimi di euro/kWh)
	4,72

TABELLA 5

COMPONENTI TARIFFARIE A E UC

Tipologie di contratto di cui al comma 3.2 del testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC4	
	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	—	0,08	0,08	—	0,63	0,63	—	0,11	0,11	—	0,05	0,05	0,15	0,15	—	0,04
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	—	0,05	0,05	—	0,79	0,79	—	0,21	0,21	—	0,03	0,03	0,15	0,15	—	0,00
Lettera *c)* Altre istanze in bassa tensione, di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	—	0,08	0,08	—	0,63	0,63	—	0,21	0,21	—	0,05	0,05	0,15	0,15	—	0,03
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,04	0,04	4.469,37	0,82	0,82	—	0,21	0,21	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15	—	0,03
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	—	0,04	—	—	0,63	—	—	0,21	—	—	0,02	—	0,15	—	—	0,00
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	371,85	0,04	—	3.718,79	0,68	—	—	0,21	—	366,68	0,02	—	0,15	—	—	0,02
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,04	—	4.689,96	0,65	—	—	0,21	—	366,68	0,02	—	0,15	—	—	0,01

TABELLA 6

COMPONENTI TARIFFARIE A E UC PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 55.2 DEL TESTO INTEGRATO

	A2 (centesimi di euro/kWh)	A3 (centesimi di euro/kWh)	A4 (centesimi di euro/kWh)	A5 (centesimi di euro/kWh)	A6 (centesimi di euro/kWh)	UC4 (centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,04	0,65	0,00	0,02	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato S.p.a. (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730)	0,04	0,65	0,21	0,02	0,15	0,00
Ferrovie dello Stato S.p.a., Società Terni S.p.a. e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02A00370

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 320/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 243/01), l'indice J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, n. 147/01 e n. 243/01, richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni $\triangle T$ definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso

in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre gennaio-febbraio 2002:

modificare le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;

modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/1999;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,60 L/MJ (pari a 0,0310 centesimi di euro/MJ). La diminuzione è pari a 23,1 L/mc (pari a 1,1930 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,92 L/MJ (pari a 0,0475 centesimi di euro/MJ). La diminuzione è pari a 92,1 L/mc (pari a 4,7566 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

02A00369

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004»

Nel supplemento ordinario n. 286/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001, nel quale è stata pubblicata la legge citata in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni:

nella tabella n. 2 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - deve intendersi pubblicato, dopo la pag. 215, il seguente elenco n. 7:

«

ELENCO N.7

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE INSCRITTO NELL'AMBITO DELL' UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" (CAPITOLO N.6170)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 GUARDIA DI FINANZA

7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

4204, 4206, 4207, 4208, 4209, 4213, 4243, 4244, 4245, 4247, 4248, 4249, 4252, 4257, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4291

7.1.1.2 - Reclutamento, formazione e addestramento

4296, 4297, 4298

7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali

4315, 4316, 4317, 4318, 4319

7.1.1.4 - Potenziamento

4310

»;

nella tabella n. 10 - stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti - deve intendersi pubblicato, dopo la pag. 317, il seguente elenco n. 1:

«

ELENCO N.1

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE INSCRITTO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" (CAPITOLO N. 2266)

6 - CAPITANERIE DI PORTO

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento
2583, 2591, 2592, 2626, 2646, 2647, 2648, 2649, 2653, 2654, 2655, 2672

6.1.1.2 - Formazione e addestramento
2683

6.1.1.3 - Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio
2693, 2694, 2695, 2696

6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali
2716, 2717, 2718

6.1.6.1 - Trattamenti provvisori
2829

»;

nella tabella n. 12 - stato di previsione del Ministero della difesa - deve intendersi pubblicato, dopo la pag. 339, il seguente elenco n. 2:

«

ELENCO N.2

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE INSCRITTO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" (CAPITOLO N. 2693)

23 - ARMA DEI CARABINIERI

23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

2621, 2622, 2623, 2626, 2628, 2630, 2633, 2634, 2636, 2671, 2673, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2685, 2686, 2687, 2689, 2692, 2694, 2697, 2698, 2699, 2751

23.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

2761, 2762

23.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali

2791, 2792, 2793, 2794, 2799

23.1.1.4 - Leva, formazione e addestramento

2831, 2832, 2833, 2835

»;

02A00439

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8922
Yen giapponese	116,97
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,61650
Corona svedese	9,2287
Franco svizzero	1,4791
Corona islandese	91,50
Corona norvegese	7,9495
Lev bulgaro	1,9536
Lira cipriota	0,57610
Corona ceca	32,320
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,84
Litas lituano	3,5677
Lat lettone	0,5637
Lira maltese	0,4019
Zloty polacco	3,6037
Leu romeno	28637
Tallero sloveno	218,6726
Corona slovacca	42,579
Lira turca	1220000
Dollaro australiano	1,7196
Dollaro canadese	1,4209
Dollaro di Hong Kong	6,9578
Dollaro neozelandese	2,1105
Dollaro di Singapore	1,6282
Won sudcoreano	1170,48
Rand sudafricano	10,3584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00477

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2001)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, al penultimo capoverso della prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «... di chiarire quanto sopra e *sanare* espressamente ...», leggasi: «... di chiarire quanto sopra e *sancire* espressamente ...».

02A00354

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651013/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 6 *

€ 0,77
L. 1.491